

**Corso di formazione in “Psicologia Giuridica, Psicopatologia e
Psicodiagnostica Forense in Roma”**

Tesi

***Il ruolo del perito nell’annullamento del matrimonio
ecclesiastico***

Anno accademico 2010

Corsista

Rossana De Crescenzo

Psicologa del lavoro

Indice

Introduzione.....	4
--------------------------	----------

Capitolo I: L'annullamento del matrimonio ecclesiastico

§1 I capi di annullamento matrimoniale.....	5
§ 1.1 Gli impedimenti (can 1073-1094).....	5
§1.1.2 I difetti e vizi del consenso (can. 1095-1099, 1101-1103).....	6
§ 1.1.3 Vizi e difetti che intaccano la libertà del consenso (can. 1103, 1097 n1,2, 1098,1102).....	8
§1.1.4 La dispensa	9
§1.2 L'approdo alla perizia dopo un regolare processo.....	9
§1.3 I capi di nullità pertinenti la perizia psicologica e psichiatrica	11
§1.4 Nomina del perito e valutazione peritale (Can. 1574-1581).....	13
§1.5 La scelta dei periti psicologi e psichiatri.....	15

Capitolo II: La metodologia del perito

§2 Gli approcci teorici di riferimento per il perito nei capi di nullità matrimoniale.....	18
§2.1 Anamnesi, colloquio clinico e modello psicodiagnostico.....	21
§2.2 Il fondamento del parere nella relazione peritale.....	26

Capitolo III: Il ruolo del perito nella scelta del percorso valutativo psicologico: accenni sui capi di impotenza psichica e immaturità psicoaffettiva

§3 Premessa.....	28
§3.1 Differenziazione del concetto di impotenza psichica in ambito psicologico e canonico.....	28
§3.2 Iter valutativo psicologico in tema di impotenza psichica.....	30
§3.3 Differenziazione del concetto di immaturità psico-affettiva in ambito psicologico e canonico.....	32
§3.4 Iter valutativo psicologico in tema di immaturità psico-affettiva.....	36

§3.5 Aspetti di criticità.....	39
Conclusioni.....	41
Bibliografia.....	42
Bibliografia giurisprudenza rotale.....	45
Riferimenti web.....	46

Introduzione

La tesi è strutturata ad evidenziare il difficile ruolo del perito nel particolare ambito del Tribunale ecclesiastico con specifico riferimento ai capi di nullità matrimoniale impugnati dinanzi alla Sacra Rota. La figura del perito in ambito canonico, così facendo, si delinea sia in veste di tecnico ausiliario del giudice, sia come uomo di scienza e di fede che per coscienza ha l'obbligo di fondare le proprie valutazioni peritali su argomentazioni scientifiche prive di forme deterministiche e razionalistiche. Essa si suddivide, pertanto, in due parti: la prima puramente teorica orientata a descrivere quelli che sono gli impedimenti e i motivi dell'annullamento del matrimonio ecclesiastico, quali i capi di nullità d'interesse peritale e la conseguente nomina del perito psicologo e psichiatrico, in ultimo, quale la metodologia adottata nella perizia psicologica. La seconda parte, invece, risulta essere pragmatica in quanto volge l'interesse alla scelta del percorso valutativo del perito, con particolare accenno ai capi di nullità dell'impotenza psichica e immaturità psico-affettiva. Data la molteplicità e la complessità degli approcci teorici, è stato considerato come cardine teorico nella valutazione psicologica peritale, il modello psicodinamico (scevro dell'alveo freudiano) unito a quello canonico dell'antropo-fenomenologia cristiana; mentre la metodologia del perito si distingue nell'applicazione dell'anamnesi, colloquio clinico ed esame psicodiagnostico al fine di garantire maggiore scientificità alla perizia. In ultimo si pone l'esigenza da parte del perito della scelta di uno o più percorsi valutativi per meglio elaborare la perizia in ambito canonico, facendo un sintetico riferimento ai capi di nullità di maggiore interesse per lo psicologo, quali, l'impotenza psichica e l'immaturità psico-affettiva. In particolare, con l'elaborazione degli aspetti di criticità emergono i limiti del ruolo del perito in un campo così complesso e tassativo come quello ecclesiastico e le problematiche di carattere teorico e pratico a cui spesso è sottoposto al fine di garantire una perizia che assuma carattere scientifico non eludendo i dettami fenomenologici del cristianesimo.

§1 I capi di annullamento matrimoniale

Le proprietà essenziali del matrimonio ecclesiastico sono evidenziate dal codice del Diritto Canonico¹ secondo il quale “l’unità e l’indissolubilità rappresentano nel matrimonio cristiano una peculiare stabilità in funzione del sacramento”. L’unità sorge dal consenso delle parti, legittimamente manifestato tra un uomo e una donna, giuridicamente abili; il consenso è l’atto di volontà espresso in un patto irrevocabile con cui l’uomo e la donna accettano reciprocamente se stessi per costruire il matrimonio (can.1057).

Il patto coniugale porta alla luce una realtà indissolubile che nel momento rato (sacramentale) e consumato non può essere sciolto da nessuna autorità umana, poiché “il vincolo matrimoniale è stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto”. Di qui, si specifica che non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina². Tuttavia esistono impedimenti e ragioni per invalidare il matrimonio stesso attraverso il processo di nullità matrimoniale la cui pronuncia può essere confermata solo ed esclusivamente da giudice spesso sacerdote all’interno di un Tribunale Ecclesiastico d’Appello.

§ 1.1 Gli impedimenti (can 1073-1094)

L’impedimento canonico è una legge che in virtù di una specifica situazione di fatto, rende una persona inabile a contrarre matrimonio.

La presenza di un impedimento al momento del consenso, in uno dei due contraenti, rende nullo il matrimonio (can 1073), salvo dispensa dell’impedimento quando questa è possibile; gli impedimenti possono riguardare la capacità personale al matrimonio, oppure possono avere origine da un comportamento delittuoso, infine possono sorgere da un vincolo familiare. Il verificarsi di un impedimento è la conseguenza del verificarsi di situazioni concrete per i capi di annullamento del matrimonio.

Gli Impedimenti che riguardano la capacità personale sono i seguenti:

- Età, l’età minima prevista per l’uomo è di 16 anni, per la donna è di 14 (can. 1083). La conferenza episcopale italiana, per la laicità, richiede per entrambi la maggiore età³.
- Impotenza assoluta e perpetua (can. 1084) ossia la mancanza di capacità di porre l’atto

¹ Codice del Diritto Canonico Titolo VII, il matrimonio, Can.1056

² cf Giovanni Paolo II, allocuzione agli uditori della Rota Romana, 21 gennaio 2000, n 7

³ link a decreto generale sul matrimonio Canonico, num 36-37

sessuale naturale nell'ambito del concreto rapporto coniugale, per cui la sterilità non rientra in tale fattispecie;

- Vincolo ancora sussistente di un precedente matrimonio valido (can. 1085), per cui si richiama la realtà dell'indissolubilità del matrimonio;
- Ordine sacro (can 1087) o voto pubblico perpetuo di castità emesso in uno istituto religioso (can 1088);
- Disparità di culto, ossia la mancanza di battesimo di uno dei due contraenti (can.1086)

Tra gli impedimenti che sorgono da comportamento delittuoso ricordiamo:

- Ratto: non è possibile costruire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio (can. 1089);
- Crimine. L'impedimento sorge in conseguenza dell'uccisione -a cui si è concorso materialmente o come mandante- del proprio o altrui coniuge per poter celebrare matrimonio con una persona determinata (can. 1090).

Gli impedimenti da vincolo coniugali che sorgono a seguito sono:

- legame di consanguineità in linea retta e fino al quarto grado incluso della linea collaterale (can.1091);
- legame di affinità in linea retta (can 1092) ossia tra il futuro marito/moglie e ascendenti o discendenti della futura moglie;
- legame di parentela legale che sorge da adozione, o in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale (can. 1094).

§1.1.2 I difetti e vizi del consenso (can. 1095-1099, 1101-1103)

Nella maggior parte dei casi, i capi di nullità del matrimonio riguardano i difetti e vizi del consenso (can. 1095-1099, 1101-1103), i quali possono sorgere da una incapacità psichica, da un difetto volontario del consenso o da un vizio della libertà del consenso medesimo; inoltre, affinché si possa avere la nullità del matrimonio tali capi di nullità devono essere presenti al momento dello scambio del consenso. L'incapacità psichica (can. 1095) è presente quando un nubendo, per cause di natura psichica⁴:

⁴ www.siti.chiesacattolica.it

a) Manca del sufficiente uso di ragione (n.1) e quindi non è capace di contrarre volontariamente il matrimonio, a seguito di malattie mentali o psicosi di tipo permanente, o ancora per alterazioni delle facoltà mentali di carattere contingente e transitorio presenti nel soggetto al momento della prestazione del consenso matrimoniale;

b) Presenta un grave difetto di discrezione di giudizio (n. 2).

Si intende con tale termine sia la capacità di sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia la libera autodeterminazione nel decidere e farsi carico della scelta del matrimonio;

c) Non può adempiere, sempre per cause di natura psichica, uno o più obblighi essenziali del matrimonio (n. 3), come ad esempio il *bonum coniugum*, la generazione ed educazione della prole, la fedeltà, l'indissolubilità.

L'incapacità deve essere presente al momento del consenso matrimoniale. Essa poi non deve essere confusa con una difficoltà, per quanto consistente, a valutare criticamente e liberamente e ad assumersi la scelta matrimoniale o ad adempiere le obbligazioni essenziali della medesima. È solo l'incapacità, infatti, che causa la nullità del matrimonio. Per la valutazione della causa psichica e della sua gravità, nel corso dell'istruttoria (talvolta anche nella fase preliminare, si ricorre all'ausilio di un perito).

Il difetto volontario del consenso fa riferimento alla simulazione (can. 1101 § 2), ossia alla discrepanza tra consenso interno dell'animo e parole o segni adoperati nel celebrare il matrimonio (can. 1101 § 2). Siamo alla presenza di un atto positivo di volontà, ossia di un attivarsi determinato della volontà effettiva del contraente, una vera decisione con cui si esclude il matrimonio stesso (simulazione totale) oppure una sua proprietà od elemento essenziale (simulazione parziale). Tale atto di volontà può essere posto in modo esplicito (diretto immediatamente verso l'oggetto dell'esclusione) oppure implicito (diretto solo mediamente ad esso), attuale oppure virtuale (ossia posto e non revocato in seguito, per cui continua a produrre il suo effetto).

Vediamo brevemente i diversi capi di nullità:

a) *Simulazione totale*: si nega la coniugalità del proprio consenso, da cui non si vuole far derivare alcun obbligo, bensì solo eventualmente qualche vantaggio estrinseco, per esempio di natura sociale o patrimoniale;

b) *Simulazione parziale*: in cui il soggetto vuole il matrimonio, ma lo priva positivamente di un suo elemento o proprietà essenziale. Si esclude da ciò:

- La prole, ossia la strutturale ordinazione di principio del matrimonio alla

procreazione, oppure, in altri termini, l'apertura alla fecondità del proprio matrimonio;

- L'indissolubilità: con la volontà positiva di non impegnarsi per sempre, per un motivo ideologico oppure pratico, indipendentemente da come si intenda poi liberarsi del vincolo;

- c) *L'unità/fedeltà*: con un'intenzione poligamica o comunque contraria all'esclusività della donazione di sé per il tramite della disponibilità esclusiva e perpetua della propria sessualità genitale;
- d) *L'ordinazione al bonum coniugum*: pur in assenza di un orientamento dottrinale e giurisprudenziale univoco, se ne può ipotizzare l'esclusione alla presenza di una positiva e programmatica negazione alla minimale disponibilità all'aiuto reciproco e al rispetto del coniuge, oppure di una volontà positiva e programmatica dell'imposizione di una vita sessuale gravemente pericolosa e/o immorale;
- e) *La sacramentalità*: sebbene parte consistente della dottrina la riconduca alla simulazione totale, vista l'identità e inseparabilità tra patto sacramentale e sacramento.

§1.1.3 Vizi e difetti che intaccano la libertà del consenso (can. 1103, 1097§1,§2, 1098,1102)

Esistono infine i vizi e difetti che intaccano la libertà del consenso:

- a) *La violenza fisica o il timore grave* (can. 1103). Quest'ultimo deve essere grave (oggettivamente o in riferimento al soggetto concreto), non intrinseco (quindi indotto dall'esterno da uno o più soggetti specifici), anche non intenzionale al matrimonio da parte dell'inducente, per liberarsi dal quale la persona è costretta a scegliere il matrimonio. Il timore può essere anche reverenziale, dove l'oggetto del timore è la perdita del rapporto di predilezione con colui che lo induce;
- b) *L'errore sulla persona* (can. 1097 § 1), ossia sulla sua identità fisica, non sulla sua personalità;
- c) *L'errore di fatto circa una qualità personale dell'altro contraente* (can. 1097 § 2), qualora questa qualità sia voluta in modo diretto, quindi esplicitamente, e principale, ossia prevalente rispetto all'oggetto istituzionale del consenso. In altre parole, la qualità – non frivola o banale – viene posta dal contraente come oggetto sostanziale del

consenso medesimo, con la conseguente “strumentalizzazione” a essa della persona dell’altro;

- d) *L’errore doloso* (can. 1098), ossia un errore, dolosamente indotto (dall’altro nubente o da terzi), per ottenere il consenso matrimoniale, riguardante una qualità fisica o morale dell’altra parte che, per sua natura, può perturbare gravemente la vita coniugale;
- e) *L’apposizione di condizioni al consenso* (can. 1102), si fa dipendere l’efficacia giuridica del consenso da un fatto ad esso esterno; la condizione può essere propria, ossia de futuro, oppure impropria, ossia de preterito o de presenti. Nel primo caso, se posta, la condizione comporta la nullità del matrimonio. Nel secondo caso, il suo effetto dipende dall’adempimento o meno della condizione posta, anche se per la liceità serve la licenza scritta dell’Ordinario del luogo.

§ 1.1.4 La dispensa

Qualora si è in presenza di un matrimonio non rato (cioè non sacramentale) o non consumato, è possibile chiedere la dispensa per il proprio matrimonio. Si tratta di una grazia che viene concessa, al termine di un procedimento amministrativo (non giudiziale, come invece è per le cause di nullità matrimoniale), qualora siano presenti determinate condizioni⁵.

§1.2 L’approdo alla perizia in un regolare processo

È denominato “libello” l’atto introduttivo di un processo canonico, all’interno del quale è sintetizzato il motivo in fatto e diritto per cui l’attore processuale intende far annullare il proprio matrimonio. Una volta redatto e depositato il libello presso il tribunale competente, la causa viene affidata ad un giudice che dovrà giudicarla e dovrà giudicare in primo luogo la capacità di stare in giudizio dell’attore ed in secondo luogo, si occuperà di esaminare il “fumus” vale a dire l’esistenza di un fondamento giuridico su cui la causa è posta. Nel momento in cui il giudice ammette l’esistenza di entrambi gli elementi citati, pronuncia con decreto il libello presentato e attraverso il tribunale notifica il decreto di citazione alla parte convenuta. Segue l’udienza di concordanza del dubbio ritenuta la fase fondamentale nel processo, in quanto, viene chiarita la domanda dell’attore per tutto il proseguo del giudizio, difatti la sentenza finale terrà conto esclusivamente di quel capo di nullità; essa si tiene

⁵ BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp. 27-45

avanti al giudice istruttore alla presenza delle parti e dei loro procuratori, affinché possa essere concordato il capo o i capi di nullità matrimoniale. La fase istruttoria del processo è rappresentata dalla prova dei fatti per cui si mostrano al giudice i fatti controversi che hanno fondamento nel processo. Lo scopo principe della prova è di riuscire ad accertare tali fatti per fornire al giudice la necessaria certezza che esclude la possibilità di errore circa la verità dei fatti allegati in giudizio denominata “certezza morale” sostanziale prima di pronunciare la sentenza. Il diritto canonico, per tanto si avvale di vari mezzi di prova durante il processo, quali:

- 1) Le dichiarazioni processuali delle parti. Rientrano in questo mezzo di prova tutte le affermazioni o negazioni che vengono rilasciate dalle parti private durante il libello e l'udienza di concordanza del dubbio. E' necessario specificare che non tutte le dichiarazioni hanno valore probatorio, ma alcune di esse potranno costituire per il giudice un valido elemento nella controversia se confrontate con le altre prove istruttorie;
- 2) L'interrogatorio delle parti. Fanno parte di questo mezzo di prova le dichiarazioni rilasciate dai coniugi durante il loro interrogatorio; è proprio in questa fase del processo che si chiariscono i fatti dubbi presenti nella controversia;
- 3) La confessione delle parti. Si tratta di dichiarazioni pronunciate dal coniuge volte ad evidenziare un fatto a se svantaggioso ma vantaggioso alla parte avversa; inoltre tale confessione giudiziale è ritenuta valida nel diritto canonico solo dinanzi al giudice .
- 4) Il giuramento. È una dichiarazione effettuata dalla parte dinanzi al giudice al fine di rafforzare e garantire la verità di altre proprie dichiarazioni. Tuttavia nella pratica processuale questo mezzo di prova può assumere diverse forme in merito al suo contenuto e scopo;
- 5) La prova documentale. Tale prova raccoglie la produzione in giudizio dei documenti scritti cartacei originali o in copia autentica;
- 6) La prova testimoniale. Questa prova è uno dei mezzi più importanti per chiarire al giudice i fatti dubbi e fornire la certezza morale della nullità del matrimonio; è caratterizzata dalla dichiarazione di un testimone, vale a dire, di una persona estranea alla causa, riguardo una dichiarazione di conoscenza su di un fatto passato anteriore alla causa esposto dinanzi al giudice. I testimoni citati possono concernere i parenti più stretti oppure gli amici e i colleghi di lavoro dei coniugi, come pure le testimonianze provenienti da sacerdoti o religiosi;

7) La prova periziale. Il mezzo della perizia è la valutazione di un fatto trattata con supporto scientifico da professionisti competenti quali psicologi e psichiatri; in modo particolare la perizia psicologica nelle cause di nullità matrimoniale è una procedura specialistica di pertinenza dello psicologo e di ausilio al giudice, volta a rispondere a determinati quesiti posti dal medesimo che riguardano i capi di nullità accertati sulle parti, attraverso l'utilizzo di una metodologia scientifica che si avvalora di fasi quali l'anamnesi, il colloquio clinico e se necessario la somministrazione di test. È importante specificare che la perizia psicologica è richiesta solo per la valutazione di alcuni capi di nullità matrimoniale ed ha una valenza singolare per il giudice in quanto chiarisce quegli aspetti di natura psichica che possono orientarlo nel giudizio di nullità. Infatti solo dopo che il giudice ha raccolto tutte le prove e ritiene che la causa sia matura per la decisione, verrà emesso dal Tribunale Ecclesiastico il “decreto di conclusione della causa”⁶.

§1.3 I capi di nullità pertinenti la perizia psicologica e psichiatrica

I capi di nullità che possono essere valutati attraverso l'ausilio della perizia psicologica e la perizia psichiatrica risultano essere i seguenti⁷:

- *impotentia coeundi* (can 1084) o impotenza al congiungimento, caratterizzata da una non consumazione del matrimonio;
- carenza di sufficiente uso di ragione (can.1095 n1);
- grave difetto di discrezione di giudizio riguardo la scelta matrimoniale (can. 1095 n 2);
- incapacità di assumere gli oneri coniugali per motivi di natura psichica (1095 n 3).

Il canone 1084 si riferisce all'impotenza come incapacità o impossibilità al congiungimento, vale a dire alla copula, escludendo la sterilità come fatto rilevante. Altro aspetto importante risiede nel fatto che l'impotenza intesa come inibizione dell'eccitazione sessuale nell'uomo o nella donna deve essere presente prima del matrimonio e perpetua, ossia incurabile per via di mezzi ordinari impedendo la consumazione del matrimonio con il coniuge. A tal proposito si distingue l'impotenza in assoluta e relativa ed in entrambi i casi ci può essere nullità matrimoniale.

⁶ www.101professionisti.it

⁷ FORNARI U., Trattato di psichiatria forense, IV Edizione, Utet, Torino, 2008 pp 818-822

L'impotenza si definisce assoluta nel momento in cui vi è impossibilità al congiungimento sessuale in tutti i casi e con qualsiasi partner; mentre è relativa quando essa si esplica solo ed esclusivamente nei riguardi di quel particolare partner.

Il ruolo del perito è proprio quello di accertare l'impotenza e quantificarla differenziando a livello metodologico tre possibili cause che abbiano generato *l'impotentia*, quali:

- a) cause organiche;
- b) cause psicogene o psicologiche;
- c) cause funzionali.

a) Le cause organiche risultano essere assolute e concernono la varietà di lesioni e mutilazioni, malformazioni o alterazioni che in qualche modo rendono impossibile il coito. Da questo punto di vista l'accertamento della perizia è di natura medico psichiatrica;

b) Le cause psicogene assolute o relative riguardano l'impossibilità nel consumare il rapporto per problemi di natura psicologia impedendo così facendo il rapporto con tutti/e le compagne/i (impotenza psicogena assoluta) o solo con quel /le specifico compagno/a (impotenza psicogena relativa).

La natura della perizia che emerge sotto quest'ottica è meramente psicologica e può riguardare motivazioni quali, disturbi da avversione sessuale; vissuti di inadeguatezza, un difficoltoso o malinteso uso del proprio ruolo sociale e sessuale; perdita del desiderio sessuale, solitamente aggravate da un contesto socio-culturale che non stimola la comprensione, la tenerezza, la tolleranza.

Infine, attraverso l'individuazione di cause funzionali si vuole dimostrare che esiste una correlazione tra l'esistenza di un quadro problematico che provoca inadeguatezza e incapacità di gestione di un rapporto eterosessuale in generale (impotenza funzionale assoluta) o in particolare (impotenza funzionale relativa).

Nella maggior parte dei casi si tratta di un'impotenza funzionale relativa, le cui motivazioni psicologiche dimostrano che quegli individui (uomo o donna) fuori o prima il matrimonio non riescono a consumare l'atto sessuale tra di loro.

Dal momento che in tali casi non esistono fonti di prova ma solo apprezzamenti e opinioni soggettivabili, l'esame della perizia seppur essa psicologica o psichiatrica deve sempre avvalersi di una attenta osservazione delle testimonianze, documentazione clinica, anamnesi, colloquio clinico e somministrazione dei test quali i reattivi mentali, al fine di ottenere quel margine di obiettività e concretezza opportuni per colui il quale giudicherà nullo o meno il matrimonio.

L'accertamento peritale concernente l'*infermità di mente* nel diritto canonico non riguarda una generica capacità di intendere e di volere nei nubenti, ma si riferisce ad una loro specifica capacità decisionale nel contrarre matrimonio.

Rientrano nel “*valore di infermità*” oltre alle psicosi organiche ed endogene, anche le nevrosi, i disturbi del carattere, l'immaturità psico-affettiva e psico-sessuale, i disturbi di personalità, ossia, tutte quelle condizioni soprattutto di natura psicologica che compromettono la capacità di uno dei due contraenti o di entrambi, tale da poter dare un valido consenso al matrimonio. Il contratto matrimoniale infatti, è valido solo se esiste una sufficiente capacità di comprenderne il significato al fine di condurre e gestire una vita matrimoniale basata sul rispetto reciproco, comprensione, responsabilità e stabilità.

Il consenso è invalidato al punto da rendere nullo il matrimonio, nel momento in cui si distingue nei soggetti una malattia o un'anomalia psichica che ostacola gravemente l'atto di comprensione e di volizione matrimoniale.

Questo stato deve essere stabile e duraturo nel tempo, in quanto è importante stabilire se quel soggetto nel momento in cui ha contratto matrimonio presentava difetti nel funzionamento mentale o anomalie psichiche che hanno gravato significativamente sulla sua capacità di enunciare un valido consenso per contrarre le obbligazioni matrimoniali. Tale incapacità deve essere necessariamente in diretta connessione con la specifica “anomalia-psichica” oppure con quella “patologia mentale” in grado di inficiare il consenso⁸.

§1.4 Nomina del perito e valutazione peritale (Canoni 1574-1581)

Affinché possa essere svolta l'attività peritale, il perito deve essere nominato dal giudice, infatti ci si deve servire dell'opera dei periti, ogniqualvolta, secondo il disposto del diritto o del giudice è necessario il loro esame o parere, fondato sulle regole della pratica e della scienza per provare qualche fatto o per provare la vera natura di qualche cosa (can. 1574).

Spetta per tanto al giudice nominare i periti, udite le parti o su loro proposta, oppure, se del caso accettare relazioni già fatte da altri periti (can.1575).

Tra l'altro i periti possono essere esclusi o ricusati per le stesse cause per le quali sono esclusi o ricusati i testimoni (can. 1576)

Il giudice, atteso quanto i contendenti abbiano eventualmente prodotto, definisca con suo decreto i singoli punti sui quali si deve svolgere l'opera del perito (can 1577 §1). Inoltre al

⁸ FORNARI U., Trattato di psichiatria forense, IV Edizione, Utet, Torino, 2008, pp 821

perito devono essere trasmessi gli atti di causa e gli altri documenti e sussidi di cui può aver bisogno per eseguire correttamente e fedelmente il suo compito (can 1577 §2).

Il giudice, udito il perito stesso stabilisca il tempo entro il quale dovrà essere espletato l'esame e presentata la relazione (can 1577 §3). Successivamente alla nomina del perito e alla delimitazione dell'oggetto su cui si basa la perizia, segue l'accettazione del perito al compito affidatogli; pertanto detto perito non è obbligato ad accettare l'incarico e può rifiutarne l'assunzione qualora ritenga che vada oltre la sua competenza specifica.

Di qui, poi il giudice avrà il compito di valutare queste motivazioni e decidere se confermare o sostituire il perito già nominato. I periti facciano ciascuno la propria relazione distinta da quella degli altri a meno che il giudice non ordini che se ne faccia una sola che i singoli periti dovranno sottoscrivere, se ciò avvenga si annotino diligentemente le differenze dei pareri, se ce ne fossero (can. 1578 §1).

I periti devono indicare con chiarezza con quali documenti e in quali altri modi idonei abbiano accertato l'identità delle persone, delle cose e dei luoghi, secondo quale metodo e criterio abbiano proceduto nell'espletare il compito loro richiesto e soprattutto su quale argomento si fondino le loro conclusioni (can 1578 §2). Se necessario il perito può essere convocato dal giudice affinché fornisca le spiegazioni che sembrino ulteriormente necessarie (can 1578 §3). Successivamente il giudice valuti attentamente non soltanto le conclusioni dei periti anche se concordi, ma tutte le altre circostanze della causa (can 1579 §1); tra l'altro, il giudice, nel momento in cui espone le ragioni della decisione, deve esprimere quali argomenti lo hanno indotto ad ammettere o a respingere le conclusioni dei periti (can 1579 §2).

Osservato il diritto particolare, ai periti devono essere pagate le spese e gli onorari, che il giudice deve stabilire secondo onestà e giustizia (can. 1580). Infine le parti possono designare periti privati, i quali devono essere approvati dal giudice (can 1581§1); per cui, questi, se il giudice li ammette, possono esaminare, nella misura in cui sia necessario, gli atti di causa e prendere parte all'esecuzione della perizia presentando la loro relazione (can 1581§2)⁹.

⁹ Cap.IV, De Peritis, del libroVII, De processibus , ai Canoni 1574-1581, in FORNARI U., Trattato di psichiatria forense, IV Edizione, Utet, Torino, 2008, pp 823

§.1.5 La scelta dei periti psicologi e psichiatri

È indispensabile, in questa sede, il problema tanto dibattuto in dottrina sulla possibilità di incaricare periti appartenenti alle varie scuole psicologiche o psichiatriche. I periti, infatti, per poter essere chiamati a svolgere la valutazione psicologica o psichiatrica devono essere fautori di una teoria accettata dalla dottrina della Chiesa; le indicazioni nella legge e nella giurisprudenza corrispondono all'art.151 della Provida Mater Ecclesia¹⁰, il cui contenuto dei cc 1796, §1 e 1797, § 2 evidenziava la necessità di escludere dalla funzione di perito i sostenitori del razionalismo, materialismo, determinismo e tutti quelli che mettono in dubbio la libertà dell'uomo e la sua responsabilità. “Tuttavia non si escludeva la possibilità di accettare come periti i seguaci di altre religioni e perfino anche atei, purché la loro scienza non fosse inquinata da principi contrari alla legge naturale o semplicemente contrari alla dignità e alla libertà della persona umana”¹¹. Basti pensare che su questa linea si muovono alcune sentenze con precise dichiarazioni; ad esempio, in una *Coram Felici* del 16/10/1956, si sottolineava l'importanza delle conclusioni dei periti soprattutto se questi possiedono sani principi e senso cattolico, sino al punto in cui il giudice non può respingerle a meno che vi siano gravi ragioni contrarie¹². Tale Codice è stato abrogato e sostituito con il *Codex* vigente nel quale ritroviamo i cc 1576 e 1550 che regolamentano la scelta del perito da parte del giudice. In particolare secondo il codice 1576 “*i periti vengono esclusi e possono essere ricusati per le stesse cause per le quali sono esclusi o ricusati i testimoni*”; invece nel codice 1550, §1 “*non sono ammessi a fare da testimone i minori al di sotto dei quattordici anni e i deboli di mente*”; nel codice 1550, §2 si approfondisce la scelta evidenziando che “*si reputano incapaci 1) le parti in causa o coloro che compaiono in giudizio a loro nome, il giudice o i suoi assistiti, l'avvocato e gli altri che assistano o abbiano assistito le parti nella stessa causa, 2) i sacerdoti per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la manifestazione, anzi, tutto ciò che da chiunque e in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità*”. In merito a quanto detto si evince che attualmente non esiste una speciale prerogativa da parte del

¹⁰ AAS, XXVIII (1936) pag 343

¹¹ LEFEBVRE, *De peritorum iudiciumque*, cit., 112-113 in Giasini B. *Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico*, Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1989 pp 81

¹² SRRD, vol.48, dec.197, 805

giudice nella scelta del perito, ma esiste un criterio di libero arbitrio che permette di effettuare la nomina.

D'altro canto, assume un ruolo di grande rilievo anche la valutazione psicologica e psichiatrica del soggetto a seconda delle teorie di riferimento adottate dal perito. Tale puntualizzazione palesa il timore da parte della dottrina canonica dell'utilizzo acritico dei principi e dei metodi della psicologia clinica, i quali potrebbero demolire i principi della metafisica cristiana, ovvero, della dottrina promossa da San Tommaso secondo cui tutte le premesse dell'uomo si rifanno al libero arbitrio. In particolare gli enunciati tomistici secondo la dottrina cristiana, forniscono una descrizione sicura delle basi psicologiche ed etiche del consenso, osservato nelle fasi di processo conoscitivo, valutativo ed esecutivo¹³; in merito perciò, ai suddetti principi si chiede ai periti di applicare una "sana psicologia"¹⁴ scevra di elementi deterministici frutto di una visione anti-canonica. Tuttavia è stato evidenziato¹⁵ come questo aspetto critico sia esclusivamente di ordine filosofico piuttosto che dottrinale, per il semplice motivo che non si tratta di questionare sul libero arbitrio in sé ed in astratto, bensì si tratta di comprendere se in specifici casi, la personalità sia talmente turbata nell'individuo da escludere addirittura la capacità di determinarsi liberamente¹⁶.

Il dato su cui meditare risiede nel fatto che l'esistenza del principio basilare del libero arbitrio come fondamento dogmatico della Chiesa, non costituisce un impedimento all'uso delle moderne dottrine psicologiche se queste vengono assunte nel loro esclusivo significato clinico, vale a dire, come mezzo di migliore conoscenza dell'uomo onde permettere al giudice l'oggettività scientifica di cui abbisogna per raggiungere la certezza morale¹⁷. Allo stesso modo i canonisti si muovono criticamente verso la teoria psicoanalitica secondo la quale i fenomeni della psiche dovrebbero essere considerati in termini di determinismo essendo escluso il controllo cosciente dell'Io individuale che resterebbe condizionato dagli

¹³ FUMAGALLI CARULLI O, *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale in Ephemerides Iuris Canonici*, XXXIII, 1977, pag 64

¹⁴ Art. 151 *Provida Mater Ecclesia*, in AAS, XXVIII, 1936, pag 343

¹⁵ Pompèdda, *Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale*, in AA.VV., cit., 53 ss, *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Officium Libri Catholici, Roma 1976

¹⁶ Giasini B. *Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico*, Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1989 pp 86

¹⁷ Fiore A., *Profili emergenti della "discretio iudicii nell'esperienza giuridica anglossassone*, in AA. VV., *Studi sul matrimonio canonico*, Roma, 1982 cit., pp 327

istinti, dall'esperienza infantile e dal complesso dell'inconscio¹⁸. I canonisti su tale questione ritengono che i motivi inconsci, benché influiscano notevolmente non determinano necessariamente la condotta, semplicemente la condizionano non essendovi prova del contrario¹⁹. Per tali motivi le teorie psicanalitiche sono diversamente qualificate dai canonisti, il che non implica che la psicanalisi possa essere respinta pregiudizialmente nel suo complesso scientifico. Difatti, molte teorie pur essendo sorte nell'alveo freudiano, si sono tuttavia liberate da quei presupposti deterministici ed immanentistici tanto da rendere attualmente possibile la loro adozione nei processi canonici²⁰.

In sintesi si può sostenere in primo luogo che le diverse scienze che studiano l'uomo necessitano di restare distinte dal momento che sono destinate a collaborare per cogliere la realtà dei processi psichici; in secondo luogo è importante il corretto uso di tutti i dati diretti ad una più profonda conoscenza dell'uomo. I dati, quindi, sono il frutto delle scienze attuali e sono posti al servizio del giudice canonico al fine di essere adeguatamente interpretati sulla base dei principi canonisti di libertà e responsabilità²¹.

¹⁸ FUMAGALLI CARULLIO, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale canonico*, Vita e pensiero, Milano, 1980 cit., pp 116-117

¹⁹ ZAVALLONI R, *Libertà personale Psicologia della condotta umana*, Milano, 1973; PENDE, *I complessi freudiani e la libertà cristiana*, in AA.VV., *Psicanalisi*, Assisi, 1953

²⁰ VERSALDI, *L'oggettività delle prove in campo psichico*, Brescia, 1981 in *Via et ratio*, cit., 421-422, 424

²¹ Chiarificazione fatta dal Papa nel discorso del 6/2/1987 alla Rota Romana sull'uso delle scienze psicologiche e psichiatriche nei processi canonici di nullità matrimoniale dipendenti il canone 1095

Capitolo II: La metodologia del perito

§.2 Gli approcci teorici a cui il perito auspica nei casi di annullamento del matrimonio canonico

Essendo l'annullamento del matrimonio canonico un argomento molto delicato e particolareggiato, è importante specificare che l'elaborato della perizia psicologica da parte del perito deve necessariamente fondarsi su approcci teorici di una certa sostanzialità scientifica. La metodologia è sostenuta da un intreccio di teorie a cui far riferimento, che permettono il delinearsi della valutazione psicologica; in modo particolare, in questa sede si intende descrivere sinteticamente da un lato, il contributo dell'approccio psicodinamico, con specifico riferimento alla teoria della "psicologia dell'Io", delle "relazioni oggettuali" e alla teoria della "psicologia del Sé"; dall'altro, la richiesta canonica di associare ad esse l'approccio antropo-fenomenologico al fine di ottenere una visione più ampia della personalità, in quanto, mirata anche a valutare le esperienze interne del soggetto o i fenomeni nel loro originario manifestarsi all'interno della coscienza.

Partendo dal presupposto che il tronco comune delle teorie psicodinamiche risiede nella psicoanalisi, in virtù di molteplici diramazioni e sviluppi contrastanti, sono nate le diverse scuole psicoanalitiche, distinte in "psicologia dell'Io", "teoria delle relazioni oggettuali" e "psicologia del Sé". Queste teorie si sono sviluppate sulla base di modelli conoscitivi la cui importanza di fattori risulta essere diversa l'una dall'altra; ad esempio la prima teoria dà primaria importanza alle pulsioni sessuali ed aggressive, di contro, le relazioni sono intese come semplici conseguenze per cui la crescita naturale dell'individuo fa affidamento al soddisfacimento dei bisogni innati. La teoria delle "relazioni oggettuali", oppositamente, ritiene che le pulsioni vengano alla luce solo nel contesto degli stessi rapporti primari e non possono separarsi da questi ultimi; infatti il soggetto crescendo interiorizza non solo l'immagine della figura primaria ma soprattutto la relazione con la stessa, al punto che il processo di maturazione termina con l'autonomizzazione dalla medesima. In ultimo la "psicologia del Sé", sottolinea sia le relazioni interne sia quelle esterne al soggetto, poiché queste ultime assicurano il senso del sé; allorché la maturazione psichica del soggetto ha

fondamento non solo con la separazione concreta dagli altri, ma con il conseguimento di relazioni adeguate atte a mantenere la stessa coesione di sé²².

Dal punto di vista clinico le molteplici teorie hanno permesso di ottenere dei modelli interpretati sui vari disturbi psicologici, mentali e comportamentali del soggetto, i cui risultati appaiono a volte in contraddizione; perciò la valutazione non deve ridursi all'applicazione di teorie pre-costituite altrimenti il ricorso esclusivo ed automatico di modelli causali deterministici e meccanicistici porterebbe in ambito canonico, alla negazione dell'antropologia cristiana secondo cui l'uomo in condizioni naturali è sempre dotato di libero arbitrio²³. Esempio di ciò è l'utilizzo comune del concetto "*disturbo di personalità*" spesso mal chiarito e variamente interpretato, in ambito psicodinamico proprio per i diversi parametri di riferimento, ma che tuttavia è dotato di una grande utilità clinica. Difatti, l'utilizzo mirato, critico, attento delle conoscenze psicodinamiche può portare alla luce informazioni di tipo strutturale e dinamico-evolutivo concernenti la personalità del soggetto, vale a dire, sul suo modo di essere e la sua maturazione psichica. Nella complessità delle impostazioni psicodinamiche, è importante precisare e differenziare durante la valutazione peritale, le tappe del percorso evolutivo in cui si sono potute manifestare le alterazioni del "*naturale sviluppo psichico*" del soggetto, e le conseguenze psicologiche da esse derivanti soprattutto se relative al modo abituale di essere e di instaurare rapporti inter-soggettivi come quello di coppia. Tali teorie associate alla comprensione e al significato di una determinata esperienza favoriscono in ambito canonico l'emersione di un approccio totalitario nella valutazione psichica dell'individuo; infatti il modello antropo-fenomenologico converge l'attenzione prioritaria alle esperienze interne del soggetto²⁴, quali i suoi vissuti, al fine di decifrare il progetto di vita dell'individuo nella propria modalità esistenziale intendendo anche la relazione di coppia. In ambito canonico non è sufficiente quindi, fare riferimento al concetto di struttura di personalità, ritenuta come assetto individuale derivante da un naturale processo dinamico-evolutivo, ma è necessario anche cogliere le possibilità espressive delle azioni umane, perché ogni atto rende manifesta la persona che lo pone in essere²⁵. Attraverso il modello antropo-fenomenologico la psicopatologia ad esempio può essere osservata per mezzo di due assunti: la fenomenologia

²² GABBARD G.O., *Psichiatria psicodinamica*. Nuova edizione basata sul DSM-IV, Raffaello Cortina Editore, Milano 1995

²³ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992

²⁴ BORGNA E., *La diagnosi in psichiatria come problema etico*, in Riv.Sper. Freniatr., II, 1994 op. cit. sub 102

²⁵ WOJTYLA K., *Persona e atto*, Rusconi libri, Milano 1999

soggettiva e quella oggettiva. La prima si proclama “*dottrina dei fenomeni*” o *iasperiana* poiché deriva dall’opera di Jaspers²⁶ e basa il proprio approccio sull’evidenza degli stati d’animo che i soggetti vivono; la seconda fenomenologia detta *husserliana* in quanto correlata agli insegnamenti di Husserl²⁷, concepisce l’osservazione del fenomeno come il “*ritorno alle cose stesse*”, o all’originario manifestarsi all’interno della coscienza il che predilige l’essere “*intenzionale*”. Di qui, la condizione esistenziale del malato di mente viene analizzata sia sulla scia delle categorie epistemologiche e quindi filosofiche come, il corpo, il tempo, la morte, sia sul concetto di modalità esistenziale al fine di comprendere il valore di quei disturbi psichici che precedentemente erano ritenuti incomprensibili²⁸. Tale modello in sede valutativa risulta essere sfruttabile per due fondamentali ragioni: in primo luogo, seguendo la fenomenologia oggettiva si presuppone di aver sospeso a priori ogni valutazione predeterminata per “*ritornare alle cose stesse*”; in secondo luogo verte ad un esame dei vissuti dell’individuo o alle sue esperienze interiori, ritenuto fondamentale per comprendere i momenti di ogni consenso o dissenso oppure reazione esistenziale significativa. In un’ottica canonistica, in questo senso è possibile sia individuare l’esistenza della coppia come progetto menzionando la linea cronologica della stessa, sia aspirare a comprendere il rapporto duale tra i coniugi come rapporto autentico perché questi due elementi devono essere assunti e mantenuti nel tempo al fine di realizzare una vita coniugale futura. Il perito, perciò ha il compito di seguire la normativa canonistica e di valutare le condizioni della persona esaminata attraverso l’utilizzo dell’approccio psicomodinamico e di un modello antropofenomenologico che permettano di spiegare le causalità psichiche, di qualificare la natura eventualmente patologica della situazione psichica e le conseguenti gravità intrinseche. Infine è importante che nella perizia si esamini la formazione della coppia matrimoniale e le eventuali psicopatologie in ordine cronologico (prima-durante e dopo); allo stesso tempo è necessaria anche la valutazione della formazione ed elaborazione del consenso psicologico in virtù del mantenimento degli oneri matrimoniali essenziali²⁹.

²⁶ JASPERS K., (1913), *Psicopatologia generale*, Il pensiero Scientifico Editore, Roma, 1965

²⁷ HUSSERL E., *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Il Saggiatore, Milano 1961

²⁸ BINSWANGER L., *Per un’antropologia fenomenologica*, Feltrinelli, Milano 1989

²⁹ BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp. 136

§.2.1 Anamnesi, colloquio clinico e modello psicodiagnostico

Attualmente l'amministrazione della giustizia canonica ha aumentato la necessità di utilizzare la perizia quale mezzo di prova, in modo particolare la perizia psicologica quanto quella psichiatrica è il mezzo elettivo per trasmettere al giudice una varietà di contenuti tecnici che possono porsi a supporto della sua decisione. Sorge, pertanto la necessità di evidenziare una metodologia che indica i momenti e gli strumenti a cui ricorre il perito per elaborare una valida ed efficace perizia psicologica distinta in: *anamnesi, colloquio clinico ed esame psicodiagnostico*. L'incontro tra perito e periziando, rappresenta il primo momento della perizia nella quale è necessario far fronte ad una interazione basata sulla fiducia, stima reciproca e sul segreto professionale, al fine di garantire nel periziando la possibilità di costruire un rapporto di autentica professionalità.

Attraverso *l'anamnesi* si innesca un livello di interazione con il soggetto che permette di cogliere la storia biografica e anche clinica delle parti in causa, infatti, dalla trama e articolazione del racconto narrativo del periziando è possibile carpire come il soggetto si sia adattato all'ambiente, come abbia raggiunto gli obiettivi per lui significativi sul piano esistenziale; d'altronde la narrazione stessa è un'affidabile fonte di informazione sul sé, ovvero è una narrazione del sé e della propria identità che permette di valutare la struttura di personalità individuale, il suo percorso psico-dinamico e gli eventuali disturbi psichici³⁰. Il progressivo svolgersi del racconto anamnastico, infatti, induce alla scoperta di nuovi significati da parte del narratore che in questo modo può comunicarli all'ascoltatore, si tratta di una storia di decisioni nella quale si rivela l'unità di uno stile. È possibile, tra l'altro comprendere il grado di coerenza e di unitarietà di una esistenza grazie alle modalità stesse in cui il racconto viene espresso e quanto il soggetto si concentra su un tema piuttosto che su un altro, dal momento che in ambito peritale rappresentano i fatti della causa. Il momento del *colloquio* ha altissima rilevanza nella perizia poiché permette al perito di procedere all'acquisizione di varie informazioni sul piano tanto soggettivo quanto oggettivo, e permette oltremodo di cogliere, le modalità di funzionamento psicologico e comportamentale da valutare sul piano clinico. Il *colloquio clinico*, quindi, si colloca in una dimensione empatico relazionale per la quale il rapporto tra perito e periziando diventa luogo, strumento e oggetto dell'osservazione stessa, perché è proprio in questa relazione

³⁰ SCILLIGO P., La narrazione come fonte di informazione affidabile sul sé, *Psicologia Psicoterapia e Salute*, 2, 2002, pp.81-110

che si possono manifestare o nascondere i sintomi psicologici o psicopatologici del soggetto³¹.

È possibile in quest'ottica operare una corretta osservazione dei fenomeni se coesistono modalità di comprensione di tipo affettivo, cognitivo e sociale, dal momento che l'osservazione asettica si rivela spesso insufficiente. Il perito deve utilizzare le sue conoscenze teoriche e affinare le sue attitudini sensoriali, la sua esperienza ed empatia, divenendo osservatore attivo e partecipe che pone rilievo al vissuto del periziando oggetto di riflessione³².

L'approccio empatico è "*l'atteggiamento base del comprendere umano*" che si collega all'attività intenzionale della coscienza individuale, infatti la connessione tra la comprensione empatica la connotazione intenzionale della coscienza umana permette di avanzare ulteriori considerazioni, sulle quali è necessario essere sempre consapevoli durante il colloquio clinico³³. La coscienza intenzionale è la trama dei vissuti intenzionali, capace di operare una donazione di senso secondo leggi proprie e un conferimento di validità agli oggetti stessi³⁴; il vissuto è l'appunto essenziale alla nostra vita mentale che le dona la tonalità che le è propria³⁵. In tal modo partendo dalla dimensione empatico relazionale dell'incontro perito-periziando che si realizza attraverso il colloquio, il primo dopo essersi immerso nella soggettività altrui, può recuperare sufficiente distacco per trasporre sul piano psicologico-giuridico quelle informazioni tecniche congruenti alle finalità valutative della perizia psicologica. La dottrina canonistica ha evidenziato la necessità all'interno della perizia dei *test proiettivi* per lo studio della personalità individuale, purché somministrati ed interpretati da personale competente condividendo, altresì, il metodo della psicologia clinica fondato sui test psicologici. In questi ultimi si utilizzano chiavi di lettura di tipo oggettivo attraverso la standardizzazione e la taratura dei test stessi i cui dati possono essere valutati e criticati da altri esperti non presenti alla medesima somministrazione³⁶.

³¹ LINGIARDI V., MADEDDU F., La diagnosi del paziente borderline. Un modello di quantificazione dei profili psicodinamici, Franco Angeli, Milano 1990

³² BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, Psicopatologia forense e matrimonio canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp 246

³³ LA FORGIA A., MAROZZA M.I., L'altro e la sua mente, Giovanni Fioriti Editore, Roma, 2000, op.cit. sub 43

³⁴ SAVOLDI F., TORRE E., Introduzione alla psichiatria Fenomenologica, Edizioni Kadmos, Parma 1969, op. cit. sub 51

³⁵ JASPERS K., (1913) Psicopatologia generale, il pensiero scientifico, Roma 1964

³⁶ CAPRI P., I Test in Psichiatria Forense, cit. in LANOTTE A., CAPRI P., I Test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo, in DE CATALDO-NEUBURGER L., (a cura di) Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, ISISC, CEDAM, Padova, 1997

L'esame psicodiagnostico condotto per mezzo dei reattivi mentali rappresenta un importante momento valutativo per il perito in ambito canonico, ma non è mai né prioritario né esclusivo dal momento che i risultati ottenuti devono essere confrontati con quelli evinti in altri momenti della perizia e devono essere adoperati con una certa criteriologia valutativa che escluda ogni possibilità contraria, quale:

- 1) I test possono essere somministrati ed interpretati dal perito stesso o da un suo testista di fiducia, le conclusioni del quale devono comunque essere fatte proprie dal perito stesso ed integrate nella complessiva valutazione peritale;
- 2) I protocolli di tutti i test somministrati devono essere integralmente allegati sia alla valutazione psicodiagnostica conclusiva, che alla perizia stessa, poiché parti integranti del medesimo elaborato peritale, tanto da poter essere valutati anche da altri esperti che potrebbero intervenire in momenti successivi dell'iter giudiziario³⁷.

In casi particolari, quando una o entrambe le parti siano state già sottoposte a test psicologici, tanto in ambito canonistico, quanto nel caso di accertamenti tecnici antecedenti o concomitanti la causa canonica (relativi a procedimenti penali o civili), o solo in sede clinica, andranno tenute in debita considerazione le indicazioni della letteratura riguardo all'esistenza di tempi minimi (6-8 mesi) al di sotto dei quali non si può e non si deve somministrare lo stesso test tranne nel caso in cui il risultato non sia attendibile; può essere perciò presa in considerazione la possibilità di utilizzare test diversi, ma basati sul medesimo principio di valutazione³⁸. Affinché un test sia ritenuto tale è necessario che a livello psicologico sia riconosciuto *valido e affidabile*. La *validità* mostra fino a che punto un test misura in realtà ciò che dice di misurare, e con quale precisione esso riesce a fare tale misurazione. *L'attendibilità* è invece la coerenza dei punteggi raggiunti dagli stessi individui se sottoposti nuovamente allo stesso test, o una forma equivalente di esso. Da tale rilevazione si può vedere se il test soddisfa gli scopi per i quali è impiegato, e la sua efficacia. Una misura è *affidabile* se produce risultati stabili o costanti da una misurazione all'altra della stessa variabile, nelle stesse persone, a parità di condizioni, nonostante variazioni accidentali. Il livello di affidabilità rappresenta il massimo livello di validità della misura, in assenza di errore sistematico. È lecito specificare, che l'integrazione del colloquio clinico con la scelta e l'utilizzo di test quali i reattivi mentali, diviene uno dei temi più

³⁷ FORNARI U., Trattato di Psichiatria forense, UTET, Torino, 1997

³⁸ cfr. FORNARI U., op.cit.sub 124; PASSI TOGNAZZO D., il metodo Rorschach-Manuale di psicodiagnostica su modelli di matrice europea, Giunti, Firenze 1994

rilevanti in ambito peritale. La classificazione dei test dal punto di vista operativo³⁹ permette di ottenere una visione chiara e fruibile per la loro somministrazione, infatti a tale proposito distinguiamo:

- a) *test di efficienza*, così denominati in quanto il soggetto deve cercare di raggiungere il miglior risultato possibile o impegnarsi nel trovare la migliore soluzione; essi permettono di valutare il funzionamento cognitivo globale e le singole funzioni psichiche di un individuo. Questi a loro volta si differenziano in test di intelligenza (WAIS); test attitudinali (valutano la qualità e quantità del rendimento in orientamento scolastico-professionale e nella selezione del personale); test di profitto (valutano l'apprendimento del soggetto, come il test di valutazione sommativa, formativa e i test diagnostici); infine i test neuropsicologici (valutano le funzioni cognitive e neuropsicologiche del danno cerebrale, ecc.);
- b) *test di personalità*, ovvero, che esplorano la personalità nella sua globalità oppure in qualche sua specifica dimensione; anch'essi a loro volta si differenziano in test obiettivi (valutano per l'appunto obiettivamente e strutturalmente la personalità e identificano quadri psicopatologici come MMPI, MMPI -2 , 16 PF di Cattell) e test proiettivi (valutano le linee fondamentali del carattere del soggetto, evidenziano l'esistenza di turbamenti e come questi possono interferire con il comportamento e lo sviluppo mentale reattivo tra cui il reattivo di Rorschach, TAT, CAT)⁴⁰ ;
- c) *test di disegno* (quali i test dell'albero, della figura umana, della famiglia vera e ideale) utilizzati per iniziare l'esame psicodiagnostico poiché il disegno facilita molto la comunicazione , o come completamento di altri reattivi proiettivi con lo scopo di cogliere nel soggetto la ricchezza o la coartazione della sfera profonda; le tendenze intra od extra tensive; il tipo di identificazione sessuale e il grado di maturazione intellettuale; per ultimo i rapporti con i familiari e i relativi vissuti. Dal momento che essi vengono utilizzati quasi ed esclusivamente in psicologia infantile e nell'età evolutiva è lecito specificare la loro indubbia utilità nell'approccio allo psicotico deteriorato o autistico

La valutazione psicodiagnostica forense privilegia, quindi, gli elementi di indiscussa affidabilità al fine di fornire un profilo clinico compatibile con l'esame psico-patologico

³⁹ MERCENARO M., Reattivi mentali e metodi psicometrici, in Giberti F., Rossi R., Manuale di Psichiatria, Piccin & Vallardi, Padova, 1994

⁴⁰ FORNARI U., Trattato di psichiatria forense, IV Edizione, Utet, Torino, 2008, pp 200

diretto e condotto in modo trasversale e longitudinale. Specificatamente dal punto di vista empirico si intende per *reattivi mentali* “*quelle prove standardizzate nella tecnica e tarate nella misura*” per cui i reattivi propriamente detti si avvalgono di stimoli o situazioni specificatamente uniformi che rilevano un determinato comportamento qualitativamente e quantitativamente misurato. Il Test, perciò, è definito sulla base di una situazione standardizzata che serve da stimolo ad un comportamento, il quale è valutato attraverso il confronto con altri individui o popolazione di individui posti nella stessa situazione al fine di ottenere il dato qualitativo e quantitativo del medesimo⁴¹. La caratteristica del test è data nella costante uguaglianza dello stimolo per tutti gli individui esaminati, rispecchiabile anche nello spazio, nel tempo di somministrazione, nelle stesse procedure sul materiale da utilizzare e sui criteri di valutazione dei risultati. Il reattivo, in sintesi, è rappresentativo sia di una determinata tecnica quale la somministrazione secondo una costante procedura, sia di una serie di stimolazioni significative, responsabili di una reazione comportamentale dell'individuo, che sia osservabile, registrabile valutabile e confrontabile qualitativamente e quantitativamente con assetti strutturali e funzionali della personalità⁴². Il *reattivo del Rorschach* utilizzato mediante la corretta metodologia (somministrazione, inchiesta, siglatura, riassunto numerico e interpretazione) permette di delineare dal punto di vista applicativo aspetti cruciali quali:

- 1) L'individuazione di utili elementi destinati a risolvere problemi in presenza di sovrastrutture difensive consistenti o dissimulazione di malattia mentale nelle forme atipiche e mascherate, il cui obiettivo è dimostrare una struttura patologica sottostante;
- 2) La soluzione dei quesiti relativi alla simulazione di malattia mentale;
- 3) La possibilità di documentare con più precisione il grado di destrutturazione o di deterioramento della personalità del periziando.

Il reattivo fornisce dati utili e validi che evidenziano il funzionamento psicologico, l'esame di realtà, il disagio affettivo e la capacità di rappresentazione corretta di se e degli altri nelle relazioni⁴³, infatti, i dati ottenibili da una *psico-diagnosi* associati alle valutazioni dei reattivi, servono a descrivere l'organizzazione e il funzionamento psicologico e mentale della personalità; esplorare i meccanismi di difesa e la struttura dell'Io; ricavare elementi

⁴¹ PICHOT P., DELAY J., *Compendio di Psicologia*, Giunti Barbera, Firenze, 1965

⁴² BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp 251

⁴³ FORNARI U., *Trattato di psichiatria forense*, IV Edizione, Utet, Torino, 2008, pp 206

compatibili o meno con una valutazione psicologica o psicopatologica; smascherare i fenomeni di simulazione o dissimulazione; esplorare gli stili di vita⁴⁴.

Le tecniche proiettive utilizzate nello studio della personalità consistono pertanto, in un complesso di metodi d'indagine volti a superare le difese volontarie e razionali della persona, poiché fondate su un processo psicologico in cui la percezione viene influenzata dalle strutture psichiche di base e dalle precedenti esperienze individuali⁴⁵. A tale proposito, non dovrebbero essere utilizzati singoli reattivi ma una batteria di reattivi, vale a dire più test che indagano gli stessi aspetti o le medesime funzioni, non a caso il Rorschach è solitamente accettato in tal senso a livello internazionale e l'uso combinato con il M.M.P.I.-2 e W.A.I.S.-R è grandemente documentato e soprattutto di grande interesse per una valutazione completa della personalità patologica⁴⁶.

§.2.2 Il fondamento del parere nella relazione peritale

Conclusa la fase valutativa, il perito deve presentare al giudice il risultato del proprio lavoro, quest'ultimo, infatti, deve essere concepito come parere scientifico oltre che tecnico capace di delucidare e chiarire la sua opinione personale formulata in seguito all'esame dei fatti. Il perito pertanto, ha il compito di riportare solo valutazioni utili per l'adozione del parere esponendo sempre delle motivazioni chiare e precise a sostegno di esso⁴⁷. Giuridicamente il can. 1578, §2 richiede esplicitamente ai periti di "*indicare soprattutto su quali argomenti si fondino le loro conclusioni*". Questo significa che il perito nel presentare risposta ai quesiti posti dal giudice dovrà elaborare una relazione peritale ricca di argomenti scientificamente validi a formulare il parere. La qualità delle argomentazioni esprime il valore della perizia, in modo particolare si deve palesare nelle argomentazioni la rigorosità scientifica attuata nell'esaminare i dati certi e provati. La perizia deve essere orientata su un oggetto ben preciso e delimitato, inoltre il parere manifestato deve essere logico, raffrontato a quanto richiesto, evitando divagazioni in settori non pertinenti al perito.

Indicativamente la struttura di una perizia fa riferimento a:

⁴⁴ FORNARI U., Trattato di psichiatria forense, IV Edizione, Utet, Torino, 2008, pp 222
⁴⁵ ABT L., BELLAK L., La psicologia proiettiva, Longanesi, Milano, 1969; VAGAGGINI M., I test psicologici nel sistema penale, in G. GULLOTTA (a cura di), Trattato di Psicologia Giudiziaria, Giuffrè, Milano 1987

⁴⁶ GANNELLEN R., Integrating the Rorschach and M.M.P.I.-2 in personality assessment, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1996

⁴⁷ BELENCHON, La prueba paricial, cit., pag 208 in in Giasini B. Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico, Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1989 pp 112

- 1) Una premessa che evidenzia il nome e il titolo posseduto dal perito, il nome del giudice che ha proceduto alla designazione, la determinazione dell'oggetto della perizia, la data e la menzione del giuramento⁴⁸;
- 2) Una chiara esposizione dei fatti, esatta e completa, l'indicazione del metodo e del procedimento seguito⁴⁹;
- 3) Una motivata e ragionata discussione del parere;
- 4) L'esplicitazione di esaustive conclusioni sostenute da valide argomentazioni frutto di un'attenta analisi scientifica⁵⁰.

⁴⁸ WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*, IV, Romae, 1927, 440-441

⁴⁹ PIO XII, Allocuzione al XXVI congresso della società italiana di urologia, 8/10/1953, in *AAS*, XLV (1953) pp 673-679

⁵⁰ BELENCHON, *La prueba pericial*, cit., pag 214 in in in Giasini B. *Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico*, Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1989 pp 114-115

Capitolo III: Il ruolo del perito nella scelta del percorso valutativo psicologico: accenni sui capi di impotenza psichica e immaturità psicoaffettiva

§3 Premessa

In merito ai concetti delineati, si possono prospettare una serie di punti su quali poter strutturare l'elaborato della perizia psicologica e psichiatrica, al fine di garantire, semplicemente una valutazione chiara e lineare riguardo quei capi di nullità matrimoniale profondi e complicati, quali l'impotenza psichica e l'immaturità psico-affettiva. A seconda dei quesiti posti dal giudice e della complessità del caso, inoltre, questi capi di nullità possono essere affrontati attraverso una doppia valutazione (psicologica e psichiatrica) o semplicemente possono riguardare il perito psicologo. Tuttavia è importante specificare che esistono differenze concettuali per entrambi i capi di nullità sia in ambito psicologico sia canonico, le quali necessariamente devono essere menzionate per una migliore comprensione della valutazione peritale.

§3.1 Differenziazione del concetto di impotenza psichica in ambito psicologico e canonico

Nell'ottica di tipo psicodinamico ed evolutivo il concetto di impotenza psichica è strettamente legato all'ansia, allo stress, considerati il diretto precursore del disturbo sessuale psicogeno. In virtù di questo motivo si distinguono i conflitti psicologici che sono alla base dell'impotenza, in tre livelli: superficiale, medio e profondo⁵¹.

Il *livello superficiale* comprende condizioni ansiogene percepibili clinicamente ed agenti durante l'atto sessuale di tipo sia specifico, quali l'ansia, stress emotivo o fisico e depressione, sia non specifico quali, invece, l'ansia da prestazione, disinformazione ed ignoranza a causa della presenza di culture repressive che valorizzano l'abilità sessuale e non le informazioni sullo stesso comportamento sessuale.

⁵¹ DE VINCENTIIS G, CALLIERI B., CASTELLANI A., Trattato di Psicopatologia e Psichiatria Forense, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1973; ANGELINI G., BERRA L., L'impotenza sessuale maschile, Edizioni Libreria cortina Torino, 1993, op.cit. sub 22

Il *livello intermedio*, mentre, concerne le paure che avrebbero generalmente origine nelle repressioni e divieti socio-culturali, ovvero nelle esperienze traumatiche adolescenziali, ponendosi così facendo ad un livello pre-conscio. L'impotenza sarebbe la conseguenza di una "inibizione appresa", cioè un riflesso negativamente condizionato da varie situazioni, quali umiliazioni e sentimenti di ostilità nei riguardi del partner rinviando al timore dell'intimità e dell'impegno, o semplicemente l'angoscia di essere rifiutati e di andare incontro al fallimento.

Il *livello profondo* racchiude le ansie sessuali legate ad esperienze traumatiche rimosse e a conflitti intrapsichici non consapevoli correlati al piano delle relazioni con i genitori. Secondo le teorie psicomodinamiche si tratta di processi inconsci per cui l'impotenza può essere concepita in vari modi, ovvero: come sentimento di incapacità virile; difesa dall'angoscia di castrazione; come forma involontaria di sadismo; come effetto della propria paura verso la donna o tendenze omosessuali rimosse. In questa prospettiva, l'impotenza psicogena è analizzata e spiegata soprattutto attraverso la carenza di identificazione con la figura paterna; con la dominanza della figura materna; con pulsioni aggressive represses a causa di condizionamenti educativi e concludendo con l'attaccamento inconscio alla figura materna⁵².

D'altro canto, l'approccio antropo-fenomenologico, contempla il concetto di impotenza psicogena come chiave esplicativa nella vita dell'uomo, vale a dire, che pone la sfera sessuale in una posizione centrale nel percorso esistenziale dell'individuo e la qualifica come parte integrante di tutta la persona umana. "I relativi disturbi sono considerati, allora, come un vero e proprio modo di essere del soggetto nei confronti di se stesso e degli altri; l'impotenza, in tal senso si configura come modalità esistenziale nella quale ciascuno dei membri della coppia non si pone mai come presenza dialogica, la cui conseguenza di questo non darsi, perciò, non permette di fondare la propria realtà personale che per definizione è sempre inter-personale"⁵³.

⁵² SARTESCHI P., MAGGINI C., Manuale di psichiatria, Edizioni SBM, Monduzzi Editore, Bologna 1992 op. cit sub 26

⁵³ DE VINCENTIIS G., CALLIERI B., CASTELLANI A., Psicopatologia e psichiatria forense, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1973

§.3.2 Iter valutativo psicologico in tema di impotenza psichica

Le cause analizzate nell'impotenza psichica sono prevalentemente psicogene e psicologiche, vale a dire, nel primo caso essa può essere provocata da fattori di vulnerabilità funzionali che riguardano aspetti intrapsichici, biochimici e relazionali; nel secondo caso l'impotenza è caratterizzata da aspetti psicologici quali, ansia, depressione e stress cronico.

In conseguenza del quesito posto dal giudice si può auspicare- dopo un'attenta lettura degli atti e osservazione delle testimonianze- al riconoscimento di alcune fasi che articolano la perizia psicologica in tema di impotenza psichica, quali⁵⁴:

- a) riconoscimento dell'esistenza di una impotenza;
- b) individuazione dell'origine, dello sviluppo e della natura della stessa;
- c) quantificazione del grado di incidenza sul singolo e di ripercussione sulla coppia di tale condizione;
- d) datazione clinico psicologica e psichiatrica, sia forense (retrodatazione o meno dell'impotenza rispetto al momento delle nozze) dell'impotenza ed evoluzione della medesima.

La diagnosi psicologica che ne deriva riguarda la definizione del funzionamento del soggetto attraverso la descrizione delle sue dinamiche comportamentali che comprendono i suoi vissuti, le sue relazioni, le modalità psicologiche e patologiche che ne sono alla base. Il nucleo problematico della valutazione dell'impotenza psichica è la chiarificazione del rapporto di interconnessione e di interdipendenza tra disturbo psichico da un lato e disfunzione sessuale dall'altro. A tale proposito è necessario avvalersi di una valutazione differenziale tra impotenza organica, psichica o mista⁵⁵ e ogni qual volta sia possibile, si proceda ad una valutazione separata di ambedue i membri come premessa di uno studio della coppia matrimoniale come "unità dinamica", nella quale le relazioni intersoggettive possono avere un effetto reciprocamente stimolante o inibente⁵⁶. Accertare l'esistenza nell'uomo o nella donna o ancora in entrambi di un'impotenza psichica o assoluta, significa ricercare i vissuti di inadeguatezza e inferiorità a livello affettivo, sociale, intellettuale,

⁵⁴ BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, Psicopatologia forense e matrimonio canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp 186

⁵⁵ CAMPANA A., LUBARAN-PLOZZA B., JEKER L., BALERNA M. (a cura di), La sterilità tra scienza e società- Aspetti interdisciplinari, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 1987

⁵⁶ NAVARRETE R., Se vuoi che il matrimonio duri, Edizioni san Paolo, Cinisello Balsamo, 1996

sessuale ed economico; ancora significa identificare gli atteggiamenti inibenti nel o nella partner ed infine cogliere l'esistenza di un rapporto transazionale difficile, conflittuale, frustrante e ambivalente⁵⁷. “La valutazione condotta sul soggetto deve riguardare non una dimensione monadica ma sempre diadica al fine di cogliere i comportamenti di una persona in situazione o in rapporto con l'altro”⁵⁸. Con specificità si intende esaminare lo “stato” dell'impotenza sotto parametri clinico-psicologici quali, circostanze di insorgenza, fattori di rischio, modalità di sviluppo, andamento evolutivo, frequenza della manifestazione; si analizzano i parametri forensi, vale a dire natura di *impotentia coeundi*, per poi dirigere l'attenzione al grado di impotenza identificato assoluto o relativo e la tipologia d'impotenza quale psichica, organica o mista nel singolo o nella coppia. Infine la datazione cronologica dell'impotenza permette di delineare se essa fosse presente al momento del matrimonio canonico e si distingue in cronologia diretta ed indiretta. È diretta nel momento in cui l'epoca esatta dell'impotenza si evince da alcuni dati obiettivi come una documentazione medica che in concreto dimostrano come essa potesse ritenersi presente in epoca pre-nuziale impedendo la consumazione delle nozze. È indiretta invece, nel momento in cui l'antecedenza o meno dell'impotenza psichica rispetto al matrimonio può essere prospettata e motivata attraverso l'approfondimento delle caratteristiche strutturali ed evolutive del soggetto valutando l'antecedenza rispetto alle nozze che ha generato impotenza psichica⁵⁹. Nel caso in cui venga richiesto dal giudice, il perito deve impegnarsi ad anticipare nella perizia le verosimili conseguenze dell'impotenza psicogena in virtù di una proiezione futura della coppia, sulla base ovviamente di quanto osservato nel presente. In merito a quanto detto, la valutazione psicologica sull'impotenza psichica risulta essere difficile e opinabile proprio perché non è del tutto certo che il valore prognostico che si vuole dare alla perizia possa verificarsi a causa dell'assenza di elementi certi e tangibili nel futuro. Tuttavia lo psicologo può valutare se sono stati effettuati trattamenti psico-farmaco-terapeutici; se questi siano stati centrati sul singolo o sulla coppia; per quanto tempo si sono protratti; qual è stato il grado di coinvolgimento e partecipazione alla terapia per il singolo o per la coppia; in ultimo l'esito da essi evidenziato. Affinché si possa comprendere la dinamica dell'impotenza psichica, è importante un'attenta comprensione del contesto situazionale del sintomo

⁵⁷ FORNARI U., Trattato di Psichiatria Forense II Edizione, Utet, Torino, 1997

⁵⁸ CALLIERI B. L'atto clinico come demitizzazione della nosologia, Attualità in psicologia, 7. 1992, op. cit. sub 65

⁵⁹ BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, Psicopatologia forense e matrimonio canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp 193

decodificabile nelle relazioni interpersonali della coppia; inoltre è fondamentale analizzare il grado di maturazione dei meccanismi di difesa e di compensazione adottati dalla coppia poiché l'insoddisfazione sessuale provata da uno dei due membri ha influenza sicuramente anche sull'altro⁶⁰. L'approccio antropo-fenomenologico trova riscontro nell'aspetto prognostico poiché oltre ad assurgere parametri valutativi basati su concetti di linearità e continuità, chiede una chiara comprensione su come " l'altro" rappresenti per il soggetto un vero e proprio contenuto di coscienza, vale a dire, in che misura egli possa diventare un punto di riferimento con il quale rapportarsi anche nella corporeità sessuata, concedendo alla coppia il progressivo accrescimento o sgretolamento⁶¹.

§3.3 Differenziazione del concetto di immaturità psico-affettiva in ambito psicologico e canonico

Considerare il concetto di immaturità psico-affettiva nella valutazione periziale significa affrontare una tematica molto controversa dal momento che tale condizione, in primo luogo, rimanda alla definizione psicologica che analizza il problema dell'origine e dell'evoluzione di un determinato assetto di personalità; in secondo luogo, necessita di trovare canonicamente i parametri e i criteri sufficientemente sicuri per il riconoscimento della medesima. Pertanto non è possibile parlare di maturità senza far riferimento alla personalità, alla sua formazione e alla sua evoluzione in senso psicologico e psicopatologico, con i vari problemi di differenziazione che tracciano atteggiamenti e comportamenti di confine.

In ambito psicologico un soggetto si definisce maturo nel momento in cui ha raggiunto la sua forma definitiva identificata come personalità. A fondamento di essa si pone la psiche, quale centro propulsore e di integrazione di tutti i dinamismi mentali capaci, a loro volta, di costituire l'unità dell'Io per orientarlo verso la realizzazione di se. Alla maturità, quindi si giunge mediante il superamento dei vari stadi evolutivi che culminano in uno stadio terminale di perfezione, equivalente ad una condizione assoluta di capacità acquisita corrispondente all'unità armonica o equilibrio della persona sotto l'aspetto intellettuale, volitivo ed affettivo. I diversi stadi percorsi sono da considerarsi soprattutto come

⁶⁰ GABBARD G.O., *Psichiatria psicodinamica- Nuova edizione basata sul D.S.M- IV*, Raffaello Cortina Editore, 1995, op. cit. sub 41; SIMS A. *Introduzione alla psicopatologia descrittiva*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1997, op.cit. sub 212

⁶¹ BURKE C., *La felicità coniugale*, Edizioni Ares, Milano 1996

componenti interagenti, ove quello precedente è prefigurativo e contiene le radici di quello successivo ⁶².

Sul piano psicodinamico, pertanto, il concetto di maturità indica l'ultimo traguardo dell'evoluzione della psiche, cioè quella dimensione che si integra e si completa con la personalità divenendo sintesi e modello finale al quale dovrebbe tendere lo sviluppo di un individuo in condizioni naturali ⁶³. Concretamente, data la molteplicità dei contributi e la pluralità degli approcci, il paradigma della persona matura si contraddistingue per l'evoluzione, l'integrazione e l'equilibrio di tutta una serie di componenti biologiche, psichiche e sociali, le quali si compenetrano e si influenzano in modo da assicurare un funzionamento, per così dire armonico. Questa elaborazione di maturità assume veste negativa sulla base di quelle condizioni per cui il mancato raggiungimento, in età adulta, di una sufficiente integrazione tra le varie componenti personologiche delinea un quadro di immaturità, che può sfociare in un vero e proprio disturbo di personalità⁶⁴.

L'immaturità psico-affettiva può essere descritta in merito ad un difetto in rapporto all'età e del grado di integrazione dei tratti della personalità, per cui il comportamento sociale nell'età pre-adulta non si adegua all'età cronologica e nell'età adulta conserva caratteri infantili e giovanili. Nell'immaturità psico-affettiva un soggetto pur avendo raggiunto un'età cronologicamente adulta, tuttavia, non è riuscito a raggiungere una maturità corrispondente; si tratta per tanto di una defaillance sul piano evolutivo-emozionale nel compiere il passaggio dell'età puerile all'età adulta. Il soggetto soffre di insufficienza emotivo-affettiva nell'acquisire degli stabili modelli di comportamento tipici dell'adulto e nello stabilire autentiche relazioni paritarie, la cui conseguenza porta a immaturità selettiva che concerne gravi deficienze nel rispondere ad obblighi del gruppo o degni di inettitudine⁶⁵. Attualmente dal punto di vista clinico, il D.S.M. –IV-TR esclude il concetto di maturità o immaturità sostituendolo con la prevista categoria “Problema relativo ad una fase della vita” (Codice diagnostico Z60.0 Codice ICD V62.89) utilizzata quando “l'attenzione clinica si centra ad

⁶² Amati A., *Immaturità psico-affettiva e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, pp. 120

⁶³ FEDELI M., *Temperamenti, caratteri personalità – Profilo medico e psicologico*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1997 op.cit.sub 29

⁶⁴ BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp 79-87

⁶⁵ COLAGIOVANNI E., *Sociologia: istituzioni: le dimensioni sociali della persona*, Roma, 1988; VANNI F., *L'immaturità psicologica*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 111, 1986, pg 337-343

un problema associato ad una fase particolare dello sviluppo o con altra circostanza della vita che non è provocata da un disturbo mentale, o che se dovuto ad un disturbo mentale, non è sufficientemente grave da giustificare di per sé tale attenzione, con particolare esplicitazione sulle situazioni di cambiamento esistenziale quali anche il matrimonio”⁶⁶. A tale proposito è stato osservato come alcuni individui ben inseriti e funzionanti in un determinato contesto lavorativo, in ambito privato e delle relazioni interpersonali, non conducono una vita equilibrata e razionale. Si tratta di una plausibile evidenza riscontrabile su una struttura di personalità scarsamente integrata, la quale pur assicurando un comportamento adeguato nelle circostanze in cui l’ego si pronuncia “libero da conflitti”, decade in quelle aree nelle quali il predetto conflitto risulta presente. In conseguenza a queste premesse, si sostiene che nel concetto di maturità è importante cogliere una duplice dimensione: da un lato, collegando il grado di maturazione alle tappe del percorso formativo ed evolutivo della personalità e, dall’altro, facendo riferimento alla quantità e alla qualità dei rapporti inter-intra personali ⁶⁷. Infine è necessario che l’individuo nella sua modalità intersoggettiva compia la “costituzione di un mondo”, il che equivale a dire che ogni persona matura ha bisogno dell’altra non solo per diventare tale, ma anche per rimanere se stessa ⁶⁸. In abito canonico, di contro, il concetto di immaturità psico-affettiva è strettamente legato alla cosiddetta “*discrezione di giudizio*” ovvero al naturale e proporzionato uso della ragione; in virtù di ciò, basti pensare che secondo il canone 1095 §2, si può parlare di discrezione di giudizio quando esso è provocato da una causa di tipo patologico o semplicemente psicologico gravemente incidente a tal punto da interferire sulla funzione della facoltà. La gravità del difetto quindi, deve essere stimata sulla base di un criterio oggettivo, in riferimento alla *traditio-acceptatio iurium*. Vi è incapacità, perciò, quando il soggetto non possiede la maturità intellettuale ed affettiva per distinguere se si può impegnare o meno nel matrimonio. In sede giuridica, quello che risulta essere importante non è solo ed esclusivamente l’anomalia psichica o il disturbo in sé, ovvero, il cosiddetto *defectus*, ma soprattutto la gravità dell’effetto, vale a dire, l’incidenza sulla facoltà discrezionale di giudizio

⁶⁶ A.P.A. D.S.M.- IV-TR. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Text Revision, Masson, Milano 2002

⁶⁷ CERQUETELLI G., Le cosiddette personalità disturbate, in SARTESCHI P., C.MAGGINI (a cura di), “Personalità e psicopatologia” Atti del Congresso Internazionale, 30 Novembre -3 Dicembre, 1989, Vol. I, ETS, Pisa 1990

⁶⁸ PESAVENTO F., LONGHIN N., GRANDETTO M.R., CARUCCI G., Dalla personalità al sintomo. Un tentativo di sintesi, *Psychopathologia*, 2/3, 1994, p. 52

che rende incapaci al consenso⁶⁹. Nel canone 1095 §3, tuttavia, non si evidenzia la mera difficoltà, semplicemente si parla di impossibilità morale ad assumere le relative obbligazioni matrimoniali, riferita esclusivamente al consenso, di cui il contraente non può disporre, poiché il difetto ne rende impossibile l'attuazione⁷⁰. Affinché l'atto consentivo abbia piena validità, sono necessarie almeno due condizioni: la prima riguarda una sufficiente maturità psicologica di entrambi i nubendi, di modo che ambedue siano in grado di valutare coscientemente le condizioni di vita alle quali stanno per impegnarsi e di esprimere per tanto un atto di volontà che sia autonomo e psicologicamente libero; la seconda condizione concerne un certo modello di comportamento prima del matrimonio attraverso il quale sia possibile accertare che fra i due prossimi sia maturo un autentico progetto matrimoniale che prospetta un vicendevole impegno di una vita coniugale futura, liberamente accettata⁷¹. A tale riguardo il Magistero della Chiesa distingue una *maturità psichica* da una *maturità canonica*. Per *maturità psichica* intende il punto d'arrivo dello sviluppo umano, mentre la *maturità canonica* è intesa come il punto minimo di partenza per la validità di matrimonio, dal momento che nelle cause di maturità matrimoniali inerenti il predetto canone è importante accertare se i coniugi al momento delle nozze, avevano raggiunto un sufficiente grado di sviluppo personologico, globalmente inteso, per esprimere un consenso giuridicamente valido ed assumersene tutte le relative conseguenze anche in prospettiva futura. Rende nullo il matrimonio, pertanto, la vera e propria incapacità (e non difficoltà) a consentire il realizzarsi di una vera comunità di vita e di amore, mentre qualsiasi difetto o anomalia del tutto plausibili in ogni unione di coppia può essere interpretata come “*radicale immaturità*”⁷². L'ottica fenomenologica pone l'attenzione al concetto di “*coscienza intenzionale*” per cui la stessa coscienza si prospetta come “*rapporto con l'altro*” e come sua “*attribuzione di valore*”, al fine di distinguere a tal proposito la fenomenologia dell'avere dalla fenomenologia dell'essere. Nella prima, perciò, si collocano quei matrimoni dichiarati nulli in quanto l'incapacità psicologica è concepita come un “*incompiuto processo di personazione*”, per cui i coniugi hanno reificato la loro unione nella categoria dell'avere,

⁶⁹ AMATI A., *Immaturità psico-affettiva e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, pag 139

⁷⁰ AMATI A., *Immaturità psico-affettiva e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, pag 147

⁷¹ BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp 89

⁷² DE AGAR J.T.M., *L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana- Lezione inaugurale del corso tenuta nel Centro Accademico della Santa Croce, Roma, 26 Ottobre, 1988, Ius Ecclesiae, 2, 1989, pp. 395*

instaurando tipologie di rapporto aggressive e di possesso, come conseguenza di una scelta patologicamente immatura e nevrotica. Nella seconda, invece, si colloca il matrimonio autentico, vale a dire maturo, nel quale il soggetto si trova in una posizione di integrazione e fusione e non sentendosi annullato nel matrimonio trova nel medesimo la sua realizzazione più piena⁷³. Di qui, le conseguenze gravissime della stessa immaturità riguardano quindi sia l'incapacità di prestare il consenso matrimoniale, in quanto la decisione matrimoniale di colui il quale è regredito o è rimasto fissato ad un livello infantile, rimarrà infantile; sia l'incapacità di assumersi gli obblighi essenziali del matrimonio per il fatto di non essere in grado di adempierli⁷⁴.

In prospettiva di quanto detto, si evince che l'immaturità propriamente detta può configurare un grave difetto di discrezione di giudizio se toglie la capacità di prestare un consenso quale atto psicologico libero, elettivo. D'altronde ciò si verifica se in primo luogo la medesima priva il soggetto della tranquillità psichica per elaborare un giudizio pratico; ed in secondo luogo se compromette gravemente le interazioni tra le varie facoltà psichiche, inibendo la persona attraverso indecisioni e ambivalenze e riduce il corretto esame della realtà.

L'immaturità allo stesso modo, può essere concepita secondo aspetti che riguardano l'incapacità ad assumere e assolvere le reciproche obbligazioni matrimoniali di un rapporto interpersonale equilibrato sul piano affettivo; quale, ad esempio, la possibilità di trascendere in modo realistico ed equilibrato le difficoltà della vita portando il soggetto a rifugiarsi in un mondo fantastico oppure a promuovere eccessiva dipendenza personale o genitoriale⁷⁵.

§3.4 Iter valutativo psicologico in tema di immaturità psico-affettiva

Il perito nel momento in cui elabora la perizia in tema di immaturità, effettua una disamina della personalità del soggetto, tanto nei suoi aspetti costitutivi, quanto nei suoi percorsi evolutivi allo scopo di rilevare fenomeni e dinamiche che consentono di procedere nell'inquadramento psicologico, psicopatologico e forense.

⁷³ COLPI P., Precedenti dottrinali e giurisprudenziali del canone 1095 n. 2-3 “defectus discretionis iudicii” e “incapacitas assumendi onera”. Problemi di qualificazione e conseguenze, *Monitor Ecclesiasticus*, IV, 1984, pp.517-519

⁷⁴ PINTO GOMEZ J.M., L'immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale, in BONNET P.A., GULLO C. (a cura di), *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990

⁷⁵GARCIA FAILDE J.J., *Trastornos psíquicos y nulidad del matrimonio*, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1999

Nell'ottica delle conoscenze acquisite è plausibile prospettare la possibilità di enunciare dei punti che sintetizzano la struttura valutativa del perito, tra questi ricordiamo ⁷⁶:

- a) L'ambito che consente di valutare il tipo e grado di evoluzione individuale; individuando a seconda degli approcci di riferimento teorico e attraverso l'anamnesi e il colloquio clinico, le tappe e i percorsi di crescita del soggetto tracciando per quanto sia possibile quei fattori che hanno caratterizzato l'individuo in senso maturativo o dismaturativo. L'analisi che ne deriva si articola tanto in senso tematico vale a dire, studiando le diverse aree di sviluppo; quanto diacronico, ossia gli eventi che coprono l'individuo dal momento della nascita fino al momento dell'osservazione peritale, al fine di inquadrare vicende e personaggi e carpire la valenza traumatizzante o dismaturativa ad essi attribuita da parte del soggetto, con particolare riguardo alla gravità dei vari avvenimenti. Solo così, è possibile collocare i fatti nella storia di vita interiore del singolo comprendendone i significati tanto reali quanto simbolici per poi cogliere i riflessi sul processo di crescita e formazione. Tale approccio permette di precisare gli aspetti dal punto di vista costituzionale e quindi relativi ad uno o più aspetti costitutivi della personalità e situazionali, vale a dire, connessi a uno o più momenti dell'arco evolutivo della persona individuando poi, i fattori di rischio che in certe circostanze concorrono a determinare lo sviluppo e la modulazione di comportamenti ascrivibili a condizioni dismaturative.
- b) Ritroviamo ancora l'ambito che permette di qualificare e quantificare una condizione di immaturità attraverso il grado di compiutezza e funzionamento delle varie attività psichiche; questo significa valutare attraverso la somministrazione di reattivi mentali e test le aree delle capacità cognitive, emotivo-affettive e volitive; l'immagine di sé e l'autostima; la tipologia delle relazioni oggettuali nella sfera personale, sessuale, lavorativa, sociale, familiare e parentale. L'analisi dei meccanismi di difesa permette di valutare il soggetto nel passato e nel presente, quindi di retrodatare l'immaturità al momento precedente, concomitante o successivo alle nozze. Inoltre, si intende sondare, se tali meccanismi possono escludono o meno un generale adeguamento al mondo reale, non a caso le difese intrapsichiche sono concepite come meccanismi finalizzati non solo a proteggersi dall'angoscia che deriva da più situazioni conflittuali, ma soprattutto a supportare un senso di sé sufficientemente coerente e positivo, posto che le predette

⁷⁶ BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, Psicopatologia forense e matrimonio canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp 96

strategie difensive rappresentano “meccanismi adattivi universali”, il significato emerge esclusivamente nel caso in cui fallisca predetta funzione adattiva⁷⁷. La valutazione del perito in ambito canonistico deve puntare l’attenzione sulle motivazioni, conscie e inconscie e sulla scelta dei partners al fine di decifrare i significati attribuiti alla precedente relazione, rispetto eventualmente a quella attuale e futura. Tale valutazione fortemente voluta dai canonisti ha duplice valenza, in quanto da un lato, consente di capire cosa abbia accomunato, allontanato o respinto una specifica unione coniugale; dall’altro permetterebbe di tentare cautamente di prevedere cosa in futuro potrebbe funzionare nella nuova coppia costituita tenendo conto che le incognite di una valutazione predittiva sono notevoli⁷⁸.

- c) In ultimo, il perito attraverso l’analisi di quanto emerso nel corso del primo e secondo punto della perizia va incontro all’elaborazione di una valutazione retrospettiva e una proiettiva spesso sollecitata in ambito canonico. La valutazione retrospettiva, consiste pertanto, nella dimostrazione dell’esistenza di una condizione di immaturità riferita sempre al momento delle nozze e alla vita coniugale successiva, portando alla luce i contenuti tematici che i due coniugi hanno saputo, potuto e voluto mettere nella realizzazione della loro vita matrimoniale. Il perito quindi deve pronunciarsi non solo sul come e sul perché questa condizione di immaturità psico-affettiva si sia strutturata, ma deve soprattutto evidenziare se questa fosse stata presente al momento delle nozze e quanto abbia gravato sul consenso nuziale e sull’assunzione e mantenimento degli obblighi coniugali.

“Nella valutazione proiettiva, invece, il perito ha il compito di tentare di anticipare una serie di sviluppi, ad esempio, quanto l’immaturità accertata con riferimento all’attualità, possa inficiare la possibilità di accedere ad un nuovo matrimonio e se richiesto dal giudice l’eventuale intervento terapeutico”⁷⁹.

⁷⁷ SPACAL S., *La nevrosi ossessiva*, in SEMI A. (a cura di), *Trattato di psicoanalisi*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1989

⁷⁸ BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp 98

⁷⁹ BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L, op. cit. sub pp 99

Aspetti di criticità

È necessario a tale proposito evidenziare alcuni aspetti di criticità che riguardano il ruolo del perito nelle cause di annullamento ecclesiastico, per meglio comprendere i limiti della perizia psicologica. Nel XXIX Congresso Nazionale di Diritto Canonico tenuto in ambito di applicazione del canone 1095 n.3 si discute degli elementi di prova e della loro valutazione clinica e giuridica, in modo particolare ci si riferisce al fatto che è importante elaborare una perizia tecnica, affinché “il perito descriva in sostanza la gravità l’origine temporale e le conseguenze pratiche del disturbo in termini di vita corrente, nel suo insieme e anche specificarne la loro proiezione sulla vita coniugale”⁸⁰.

Ciò permette di comprendere che il quesito emesso dal giudice chiede una valutazione periziale che si prospetta sul futuro al fine di inquadrare il soggetto e le relative anomalie psicologiche o malattie mentali in visione di una vita coniugale futura. L’elemento della *prognosi* mette a tale proposito in difficoltà il perito nella valutazione psicologica, perché, dato il carattere non esatto della psicologia non si riesce a stabilire un grado di certezza e probabilità futura sul fatto che, quel determinato soggetto in una relativa circostanza ed in virtù di quanto esaminato a livello psicologico nel passato e nel presente, si comporti e agisca necessariamente nel modo in cui si può stabilire o prospettare; infatti, il passato ed il presente possono essere valutati sulla base di elementi reali e concreti, al contrario, il futuro non fornisce alcun elemento scientificamente probabile. La possibilità del perito di agire in sua *scienza e coscienza* viene pertanto limitata nell’avanzare una serie di ipotesi che in ambito prospettico da sole, non possono influenzare il giudice nell’impartire o meno la nullità. Dal momento che la perizia non è un’indagine o un rapporto tecnico qualsiasi ma è una diagnosi finalizzata ad accertare e valutare la verità processuale attraverso il chiarimento dell’oggetto del processo⁸¹, è lecito specificare che suddetto chiarimento dell’oggetto non è raggiungibile nella totalità soprattutto nell’aspetto prognostico. Tuttavia, esiste una diretta connessione tra prognosi e modello antropo-fenomenologico nell’ottica canonistica, poiché, tale modello permette di ricercare non solo l’aspetto cronologico della vita di coppia ma anche vagliare le prerogative fondamentali del matrimonio che devono essere assunte e mantenute nel tempo, la cui valutazione non può prescindere dall’accesso alla categoria

⁸⁰ Cf. J.M.SERRANO RUIZ, La perizia nelle cause canoniche di nullità matrimoniale, in AA.VV. “Perizie e periti...”cit., pag. 78-80 e 86

⁸¹ “Periti sunt adiutores lucidis, ac proinde concipi nequit quod methodus evolvatur in ordine totaliter diverso a methodo iuris” (in una c. Sabbatini del 15.V.1964, SRRD, LVI, 1964, pp. 369

della simmetria, reciprocità e continuità⁸². Sempre in merito alla prognosi peritale, all'interno di questo Congresso Canonico si sono avanzati suggerimenti quali: “Al perito si potrebbe chiedere, quindi, se quanto da lui acquisito sullo stato del peritato, sarebbe sufficiente per poter indicare una *terapia* adeguata o se per fare ciò sarebbero necessari ulteriori accertamenti”⁸³. In termini pratici questo equivale a dire che il perito durante la perizia può evidenziare anche una terapia trattamentale che abbia valenza nel presente, e che abbia riscontro nel più immediato futuro oltre che indicarne gli accertamenti da effettuare in un lasso di tempo che si estende in un futuro prossimo. Tale suggerimento non può ottenere un riscontro reale in quanto la perizia sia psicologica sia psichiatrica in ambito forense, è orientata verso una mera valutazione della personalità del soggetto piuttosto che all'assegnazione di una terapia trattamentale.

⁸² CALLIERI B., Non è tempo dell'Io, ma il tempo del Noi, *Attualità in Logoterapia*, 1, 1999, pp 11-12

⁸³ XXIX Congresso Nazionale di Diritto Canonico, *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio. Interpretazione ed Ambito di applicazione del Can 1095, n 3.*, Giudice e perito a colloquio, Pontificio Ateneo della Santa Croce (a cura di) De Agar J.T. M., pp10

Conclusioni

Il presente lavoro si è posto l'obiettivo di contribuire ad accrescere la fondamentale importanza del perito nell'annullamento del matrimonio ecclesiastico. Avendo considerato il ruolo che egli svolge nei canoni 1084, 1095 (1,2,3), si vuole valorizzare la capacità del perito di far riferimento ad una specifica metodologia, caratterizzata dall'intreccio di *teorie psicodinamiche e antropo-fenomenologiche* di carattere canonico.

Data la delicatezza del tema è opportuno che il perito durante la valutazione psicologica sviluppi una "*sana psicologia*" priva di elementi deterministici e razionalistici, vale a dire, indirizzata ad integrarsi con la fenomenologia cristiana al fine di cogliere elementi non discordanti e lontani dai canoni ecclesiastici. L'intento è quello di sviluppare una "*psicologia cattolica*" capace cioè di valutare l'individuo in primo luogo dal punto di vista clinico, dinamico ed evolutivo ed in secondo luogo, nella "*modalità esistenziale*" in cui interagisce con l'altro sulla base dell'intenzionalità e del libero arbitrio. Il perito pertanto, durante la perizia psicologica per i capi di nullità matrimoniale, ha il compito di contemplare la *multifunzionalità* dei suddetti approcci teorici per meglio sviluppare una metodologia che tenga conto anche della ricchezza dei cardini canonici.

Tuttavia la corretta applicazione metodologica dettata dall'anamnesi, colloquio clinico e dall'esame testologico mediante i reattivi mentali, può contrastare le criticità spesso poste al perito dal mondo ecclesiastico, riguardo le perizie di impostazione psicodinamica, le quali possono essere rivalutate dal giudice, perché non più ancorate necessariamente all'interpretazione psicologica freudiana, ma ai moderni aspetti di scientificità.

La possibilità poi, di delineare i punti focali su cui sviluppare la perizia, conferisce al perito una migliore e chiara impostazione periziale soprattutto in tema di impotenza psichica e immaturità psico-affettiva, vale a dire, su quei capi di nullità che suscitano maggiore interesse e riscontro psicologico. Infine, facendo riferimento alle riflessioni critiche derivanti dal suddetto elaborato, si possono comprendere le difficoltà e i limiti che investono il perito psicologo in un ambito così complesso come quello dei capi di nullità matrimoniale.

BIBLIOGRAFIA

- ABT L., BELLAK L.**, La psicologia proiettiva, Longanesi, Milano, 1969.
- A.P.A. D.S.M.- IV-TR.**, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Text Revision, Masson, Milano 2002.
- AMATI A.**, Immaturità psico-affettiva e matrimonio canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, pag 120;139, 147.
- ANGELINI G., BERRA L.**, L'impotenza sessuale maschile, Edizioni Libreria cortina Torino, 1993, op.cit. sub 22.
- BARBIERI C, LUZZAGO A, MUSSELLI L.**, Psicopatologia forense e matrimonio canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005 pp. 27-45; 89, 96, 98-99,136, 186, 193, pp. 246, 251.
- BONNET P. A., GULLO C.** (a cura di), L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990.
- BURKE C.**, La felicità coniugale, Edizioni Ares, Milano 1996.
- BELENCHON**, La prueba paricial, cit., pag 208 in in Giasini B. Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico, Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1989 pp 112; 114-115.
- BINSWANGER L.**, Per un'antropologia fenomenologica, Feltrinelli, Milano 1989
- BORGNA E.**, La diagnosi in psichiatria come problema etico, in Riv.Sper. Freniatr., II, 1994 op. cit. sub 102.
- CALLIERI B.**, L'atto clinico come demitizzazione della nosologia, Attualità in psicologia, 7. 1992, op. cit. sub 65.
- CALLIERI B.**, Non è tempo dell'Io, ma il tempo del Noi, Attualità in Logoterapia, 1, 1999, pp 11-12.
- CAMPANA A.,LUBARAN-PLOZZA B., JEKER L., BALERNA M.** (a cura di), La sterilità tra scienza e società- Aspetti interdisciplinari, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 1987.
- CAPRI P.**, I Test in Psichiatria Forense, cit. in LANOTTE A., CAPRI P., I Test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo, in DE CATALDO-NEUBURGER L., (a cura di) Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, ISISC, CEDAM, Padova, 1997.
- CERQUETELLI G.**, Le cosiddette personalità disturbate, in SARTESCHI P., COLAGIOVANNI E., Sociologia: istituzioni: le dimensioni sociali della persona, Roma, 1988;

- DE AGAR J.T.M.**, L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana- Lezione inaugurale del corso tenuta nel Centro Accademico della Santa Croce, Roma, 26 Ottobre, 1988, *Ius Ecclesiae*, 2, 1989, pp. 395.
- DE VINCENTIIS G, CALLIERI B., CASTELLANI A.**, Trattato di Psicopatologia e Psichiatria Forense, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1973.
- FEDELI M.**, Temperamenti, caratteri personalità – Profilo medico e psicologico, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1997 op.cit.sub 29.
- FORNARI U.**, Trattato di Psichiatria forense, UTET, Torino, 1997.
- FORNARI U.**, Trattato di psichiatria forense, IV Edizione, Utet, Torino, 2008 pp 200; 206; 222;818-822.
- FUMAGALLI CARULLI O**, Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale canonico, Vita e pensiero, Milano, 1980 cit., pp 116-117.
- GABBARD G.O.**, Psichiatria psicodinamica. Nuova edizione basata sul DSM-IV, Raffaello Cortina Editore, Milano 1995, op. cit. sub 41.
- GANNELLEN R.**, Integrating the Rorschach and M.M.P.I.-2 in personality assessment, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1996.
- GIASINI B.**, Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico, Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1989 pp 86.
- HUSSERL E.**, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 1961.
- JASPERS K.**,(1913), Psicopatologia generale, Il pensiero Scientifico Editore, Roma,1965.
- LA FORGIA A., MAROZZA M.I.**, L'altro e la sua mente, Giovanni Fioriti Editore, Roma, 2000, op.cit. sub 43.
- LEFEBVRE**, De peritorum iudicumque, cit., 112-113 in GIASINI B. Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico, Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1989 pp 81.
- LINGIARDI V., MADEDDU F.**, La diagnosi del paziente borderline. Un modello di quantificazione dei profili psicodinamici, Franco Angeli, Milano 1990.
- MAGGINI.C.**, (a cura di), "Personalità e psicopatologia" Atti del Congresso Internazionale, 30 Novembre -3 Dicembre, 1989, Vol. I, ETS, Pisa 1990
- MERCENARO M.**, Reattivi mentali e metodi psicometrici, in Giberti F., Rossi R., Manuale di Psichiatria, Piccin & Vallardi, Padova,1994.
- NAVARRETE R.**, Se vuoi che il matrimonio duri, Edizioni san Paolo, Cinisello Balsamo, 1996.

- PASSI TOGNAZZO D.**, il metodo Rorschach- Manuale di psicodiagnostica su modelli di matrice europea, Giunti, Firenze 1994.
- PESAVENTO F., LONGHIN N., GRANDETTO M.R., CARUCCI G.**, Dalla personalità al sintomo. Un tentativo di sintesi, *Psychopathologia*, 2/3, 1994, p. 52.
- PICHOT P., DELAY J.**, Compendio di Psicologia, Giunti Barbera, Firenze, 1965.
- PINTO GOMEZ J.M.**, L'immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale, in **SARTESCHI P., MAGGINI C.**, Manuale di psichiatria, Edizioni SBM, Monduzzi Editore, Bologna 1992 op. cit sub 26.
- SAVOLDI F., TORRE E.**, Introduzione alla psichiatria Fenomenologica, Edizioni Kadmos, Parma 1969, op. cit. sub 51.
- SCILLIGO P.**, La narrazione come fonte di informazione affidabile sul sé, *Psicologia Psicoterapia e Salute*, 2, 2002, pp.81-110.
- SIMS A.**, Introduzione alla psicopatologia descrittiva, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1997, op.cit. sub 212.
- SPACAL S.**, La nevrosi ossessiva, in SEMI A. (a cura di), Trattato di psicoanalisi, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1989.
- WOJTYLA K.**, Persona e atto, Rusconi libri, Milano 1999.
- VAGAGGINI M.**, I test psicologici nel sistema penale, in G. GULLOTTA (a cura di), Trattato di Psicologia Giudiziaria, Giuffrè, Milano 1987.
- VANNI F.**, L'immaturità psicologica, in *Monitor Ecclesiasticus*, 111, 1986, pg 337-343.
- VERSALDI**, L'oggettività delle prove in campo psichico, Brescia, 1981 in *Via et ratio*, cit., 421-422, 424.

BIBLIOGRAFIA GIURISPRUDENZA ROTALE

AAS, XXVIII (1936) pag 343

Art. 151 Provida Mater Ecclesia, in **AAS**, XXVIII ,1936, pag 34

Cap.IV, De Peritis, del libroVII, De processibus , ai Canoni 1574-1581, in Codice del Diritto Canonico Titolo VII, il matrimonio, Can.1056 cf Giovanni Paolo II, allocuzione agli uditori della Rota Romana, 21 gennaio 2000, n 7.

COLPI P., Precedenti dottrinali e giurisprudenziali del canone 1095 n. 2-3 “defectus discretionis iudicii” e “incapacitas assumendi onera”. Problemi di qualificazione e conseguenze, *Monitor Ecclesiasticus*, IV, 1984, pp.517-519.

IORE A., Profili emergenti della “discretio iudicii nell’esperienza giuridica anglossassone, in *AA. VV.*, Studi sul matrimonio canonico, Roma, 1982 cit., pp 327.

FUMAGALLI CARULLI.O, Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale in *Ephemerides Iuris Canonici*, XXXIII ,1977, pag 64.

GARCIA FAILDE J.J., Trastornos psiquicos y nulidad del matrimonio, *Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca*, Salamanca 1999.

PENDE, I complessi freudiani e la libertà cristiana , in *AA.VV.*, *Psicanalisi*, Assisi, 1953.

PIO XII, Allocuzione al XXVI congresso della società italiana di urologia, 8/10/1953, in **AAS**, XLV (1953) pp 673-679.

POMPEDDA, Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale, in *AA .VV.*,cit., 53 ss, *Perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, *Officium Libri Catholici*, Roma 1976.

SABBATTINI del 15.V.1964, **SRRD**, LVI, 1964, P. 369

SERRANO RUIZ J.M. cf, La perizia nelle cause canoniche di nullità matrimoniale, in *AA.VV.* “Perizie e periti...”cit., pag. 78-80 e 86.

SRRD, vol.48, dec.197, 805

WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*, IV, Romae, 1927, 440-441

ZAVALLONI R, *Libertà personale Psicologia della condotta umana*, Milano, 1973

XXIX Congresso Nazionale di Diritto Canonico, L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio. Interpretazione ed Ambito di applicazione del Can 1095, n 3., *Giudice e perito a colloquio*, Pontificio Ateneo della Santa Croce (a cura di) De Agar J.T. M., pp10

RIFERIMENTI WEB

link a decreto generale sul matrimonio Canonico, num 36-37

www.101professionisti.it

www.siti.chiesacattolica.it